

Non per cassa, ma per equità

INDICE

Motivazione e descrizione delle proposte normative

Abbattere la povertà	3
Per una transizione flessibile	9

Articolato

Art. 1 Istituzione del Sostegno di inclusione attiva ultra55enni	15
Art. 2 Definizioni	15
Art. 3 Misura del SIA55	16
Art. 4 Requisiti di accesso al SIA55	16
Art. 5 Domanda, durata del beneficio e obblighi del beneficiario	17
Art. 6 Verifica dei requisiti, decadenza e sanzioni	18
Art. 7 Gestione finanziaria e monitoraggio della spesa	18
Art. 8 Modalità attuative	19
Art. 9 Riordino delle prestazioni collegate al reddito	19
Art. 10 Disposizioni transitorie SIA55	20
Art. 11 Pensioni in regime internazionale	20
Art. 12 Ricalcolo trattamenti in essere, inclusi vitalizi	20
Art. 13 Uscita flessibile	22
Art. 14 Unificazione prestazioni	23
Art. 15 Contribuzioni aggiuntive	24
Art. 16 Pensioni Sindacali	25
Allegati 1 e 2	26
Tabella A	27

Costi netti: quadro di sintesi (art.1-16)	29
--	----

Valutazione degli effetti distributivi

Effetti dell'introduzione del SIA55 sui tassi di povertà degli ultra55enni	31
Distribuzione delle perdite associate al riordino dell'assistenza	32
Effetti distributivi del ricalcolo delle prestazioni in essere	36

Valutazione degli oneri finanziari

Nota tecnica 1	(art.1-8)	47
Nota tecnica 2	(art.9)	49
Nota tecnica 3	(art.11)	51
Nota tecnica 4	(art.1-11)	53
Nota tecnica 5	(art.12)	55
Nota tecnica 6	(art. 12)	58
- Allegato nota tecnica 6		59
Nota tecnica 7	(art.13)	62
Nota tecnica 8	(art.14)	66
Nota tecnica 9	Effetti disgiunti relativi all'introduzione di un regime flessibile di uscita accompagnato da una correzione attuariale della quota retributiva	67
Nota tecnica 10	Stima degli effetti su debito implicito delle misure previdenziali	68

Motivazione e descrizione delle proposte normative

Le proposte normative qui raccolte hanno come comune denominatore quello di intervenire ai confini fra assistenza e previdenza per permettere che l'invecchiamento della popolazione italiana sia non solo finanziariamente, ma anche socialmente sostenibile. Nell'immediato reagiscono all'eredità dell'interminabile recessione, finalmente interrotta da inizio 2015, su due aspetti fondamentali: l'aumento della povertà, soprattutto fra chi è vicino all'età di pensionamento, e il livello insostenibile della disoccupazione giovanile. Ma guardano anche molto più in là: permettono di sfruttare la libertà di scelta concessa dal sistema pensionistico introdotto in Italia a metà degli anni '90 nel decidere la data di pensionamento senza gravare sulle generazioni future, permettendo a persone con preferenze e caratteristiche diverse di scegliere date diverse quanto all'uscita parziale o totale dalla vita attiva. Cementano così il patto intergenerazionale in quanto i) riducono molte delle iniquità ereditate da decenni in cui le pensioni sono state gestite con finalità di tipo elettorale e ii) abbassano il debito implicito che grava sulle giovani generazioni. Sono proposte formulate non per esigenze di cassa di breve periodo, come quelle perseguite da gran parte delle ripetute riforme previdenziali attuate in Italia dagli anni '90 in poi, ma per ragioni di equità intra e intergenerazionale. Armonizzando i trattamenti, rendono il sistema più semplice e trasparente. Ambiscono ad essere i correttivi definitivi da apportare al sistema, che dovrà d'ora in poi adattarsi automaticamente all'andamento dell'economia e ai cambiamenti indotti dalla demografia. Vogliono interrompere la pratica delle misure parziali che rinviavano al futuro nuovi interventi, alimentando l'incertezza sull'evoluzione della normativa tra contribuenti e pensionati. Superano la pratica degli interventi emergenziali e selettivi (magari mascherati dietro a finte sperimentazioni) di cui è costellata la strada delle leggi di Stabilità e di cui sono diretta espressione le sei "salvaguardie" sin qui varate. Semplificano le regole e riducono gli oneri amministrativi nella loro attuazione in quanto non impongono l'accertamento di troppi requisiti (fino a 8 nel caso di alcune salvaguardie) per l'accesso alle prestazioni previdenziali.

I due assi portanti delle proposte sono legati al desiderio 1) di abbattere la povertà, riducendola almeno del 50%, fra chi ha più di 55 anni di età e 2) garantire una transizione più flessibile dal lavoro al non lavoro e viceversa. Ma vi è anche un'aspirazione alla semplificazione della normativa e all'unificazione dei trattamenti contributivi e previdenziali fra gestioni diverse.

Nelle pagine che seguono vengono, dapprima, richiamati i principali contenuti delle proposte normative. Poi viene presentato l'articolato che li raccoglie. Infine, si forniscono relazioni tecniche sui loro effetti sui saldi di finanza pubblica, sul debito pensionistico implicito e analisi del loro impatto distributivo.

Abbattere la povertà

Gli **articoli da 1 a 8** del disegno di legge vogliono *offrire una rete di protezione sociale almeno dai 55 anni in su*. E' la fascia di età in cui la povertà è aumentata proporzionalmente di più rispetto alle altre classi di età durante la Grande Recessione e la crisi del debito nell'area Euro (figura 1, barre grigie). Le persone povere disoccupate con più di 55 anni sono infatti più che triplicate nell'arco di sei anni.

Sarebbe il primo passo verso l'introduzione di quella rete di assistenza di base, di quel reddito minimo garantito, che oggi manca nel nostro Paese. Al di sopra dei 55 anni è molto difficile trovare un impiego alternativo, dunque si sente molto meno il bisogno di avere un'amministrazione che imponga forme di attivazione ai beneficiari. Al tempo stesso è proprio per via della lunghissima durata della disoccupazione fra gli over 55 (figura 2) rispetto alle altre fasce di età, e dell'allontanamento dell'età della pensione di vecchiaia che la povertà in questa fascia di età è aumentata così tanto durante la recessione.

In Italia, unico caso in Europa, mancano forme di sostegno al reddito di ultima istanza che tutelino dal rischio di povertà le persone con scarse opportunità di (re)impiego¹. Inoltre, gli interventi legislativi in

¹ L'Italia e la Grecia sono gli unici stati Europei senza un reddito minimo di ultima istanza. Tuttavia la Grecia ha recentemente varato un sussidio di questo tipo ed è attualmente in corso la sperimentazione in 13 capoluoghi.

materia di età pensionabile hanno ulteriormente allungato i tempi in cui i disoccupati anziani, una volta esaurita l'indennità di disoccupazione/Aspi/Naspi, rimangono senza alcuna forma di sostegno al reddito prima di poter iniziare a ricevere la pensione.

La proposta normativa consiste nell'istituire un reddito minimo garantito pari a euro 500€ (400€ nel 2016 e nel 2017) al mese per una famiglia con almeno un componente ultracinquantacinquenne. Il trasferimento, che prende il nome di Sostegno di Inclusione Attiva per gli ultracinquantacinquenni (SIA55), prende come riferimento la famiglia, intesa come nucleo che condivide la stessa abitazione. Nel caso in cui nel nucleo familiare vi siano altri soggetti oltre all'ultra55enne, l'ammontare della prestazione è pari all'importo per un single (500€) moltiplicato per la scala di equivalenza OCSE Modificata, che tiene conto delle economie di scala che si raggiungono condividendo la stessa abitazione. La famiglia di riferimento è il nucleo allargato così come definito ai fini ISEE (articolo 3, D.P.C.M. n. 159 2013). Questo significa che non solo l'ultra55enne, ma anche eventuali figli disoccupati beneficiano del trattamento.

Esempio

Consideriamo una famiglia con 2 soggetti adulti, di cui uno con più di 55 anni. Poiché il parametro della scala Ocse Modificata per questa tipologia familiare è pari 1.5, tale famiglia avrebbe diritto a un reddito minimo pari a 500×1.5 , ovvero 750€ al mese. Ora, se la somma dei redditi da lavoro mensili di queste due persone fosse pari a 500€ al mese, il valore della prestazione ricevuta ammonterebbe a 250€.

Il reddito familiare di riferimento misura il potenziale economico della famiglia nel suo complesso. Tale aggregato è pari all'ISE-reddito prima di tutte le deduzioni e detrazioni previste dalla normativa. Inoltre, per discriminare tra il tenore di vita delle famiglie affittuarie rispetto alle famiglie proprietarie di un immobile adibito a prima casa, il reddito familiare così ottenuto è maggiorato di un ammontare pari al valore della componente abitativa delle linee di povertà assoluta calcolate dall'Istat qualora la famiglia risulti titolare di un diritto reale sull'immobile adibito a casa di abitazione.

Per rendere il trasferimento maggiormente in grado di raggiungere le persone con maggiore bisogno di aiuto, e solo loro, l'accesso alla prestazione è condizionato al soddisfacimento di tre vincoli sul patrimonio.

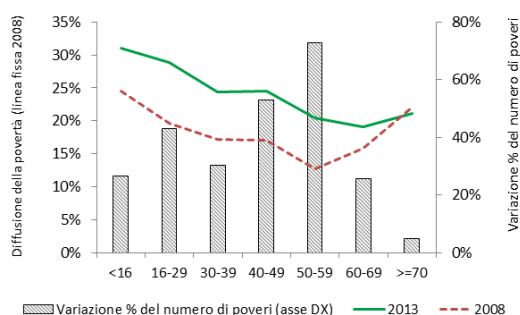
- 1) Il valore catastale della casa adibita ad abitazione principale, rivalutata ai fini IMU e al netto degli interessi passivi residui sull'eventuale mutuo, non deve essere superiore a 150.000€.
- 2) La famiglia non deve essere titolare di altri diritti reali di godimento oltre l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.
- 3) Il valore del patrimonio mobiliare del nucleo familiare, così come definito all'articolo 5 comma 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non deve essere superiore all'ammontare massimo equivalente del SIA55 per un totale di tre mensilità. Ad esempio, per una famiglia di 2 componenti adulti, il valore soglia del patrimonio mobiliare non può essere superiore a $3 \times 500 \times 1.5 = 2.250\text{€}$.

Un tratto distintivo della proposta è l'attivazione di meccanismi che favoriscono la partecipazione: l'erogazione del sussidio è condizionata alla stipula di un patto da parte dei membri del nucleo familiare beneficiario con l'amministrazione che eroga il trasferimento, patto finalizzato all'inserimento lavorativo. Al contempo, il reddito aggiuntivo che deriva da un'eventuale nuovo impiego viene conteggiato ai fini dell'assegno del SIA55 solo gradualmente (30% i primi 3 mesi, 60% dal quarto al sesto mese, 80% successivamente per arrivare al 100% dal decimo mese). Questo per non scoraggiare l'accettazione di lavori anche quando questi lavori hanno retribuzioni relativamente basse.

Stabilendo che l'assistenza sociale va fornita con regole uniformi tanto a chi si è ritirato dalla vita attiva che a chi è ancora saldamente in età lavorativa, si va nella direzione di separare assistenza e previdenza nei nostri conti previdenziali. Si tratta di una separazione vera, di sostanza e non solo di natura contabile (che non ci

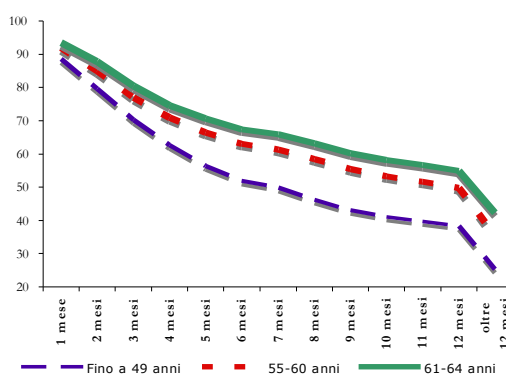
verrebbe consentita alla luce delle regole Eurostat). Inoltre si può superare un vizio d'origine del sistema contributivo introdotto nel nostro ordinamento a partire dalla seconda metà degli anni '90: quello di non fornire uno zoccolo minimo, integrazioni ai minimi pensionistici, per chi non ha altri redditi e ha accumulato un montante contributivo troppo basso per garantirsi una pensione al di sopra della soglia di povertà.

Figura 1. Tasso di povertà e variazione % del numero dei poveri tra il 2008 e il 2013 per fasce di età



Fonte: Elaborazioni su dati IT-SILC (vari anni).

Figura 2. Probabilità di non-reimpiego per età e durata della disoccupazione



Fonte: Inps 2015

Le risorse per questa operazione si ottengono migliorando le proprietà distributive della spesa assistenziale al di sopra dei 65 anni di età. Questa oggi va a dismisura a vantaggio del 30% della popolazione che ha i redditi più elevati. La normativa in vigore prevede, infatti, una molteplicità di istituti per il contrasto della povertà della popolazione anziana, spesso incongruenti tra di loro e con cattive proprietà di “targeting”. Si sono accumulate negli anni sulla base delle diverse sensibilità politiche. E ignorano le esigenze della famiglia estesa, le condizioni reddituali dei figli.

In particolare, secondo la recente normativa che istituisce il casellario dell’assistenza (decreto 206/2014), è possibile individuare almeno 8 diverse prestazioni assistenziali erogate dall’Inps verso la popolazione anziana in condizioni di disagio economico:

- 1) Pensioni sociali, di cui all’articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153;
- 2) Integrazioni al trattamento minimo, di cui all’articolo 6, comma 1 e seguenti, della legge 1 ottobre 1983 n.638 e sue successive modificazioni;
- 3) Maggiorazioni sociali, di cui agli articoli 1 e 2 della legge 29 dicembre 1988 n. 544;
- 4) Assegni sociali, di cui all’articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995 n. 335;
- 5) Incrementi al minimo, di cui all’articolo 52, della legge 29 dicembre 1999 n. 488;

- 6) Importi aggiuntivi, di cui all'articolo 70, commi da 1 a 7, della legge 23 dicembre 2000 n. 388;
- 7) Incrementi della maggiorazione sociale, di cui all'articolo 38, commi 5 e 6, della legge 28 dicembre 2001 n. 448;
- 8) Somme aggiuntive, di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 3 agosto 2007 n. 127.

Tali istituti, essendo (1) indipendenti tra di loro, (2) basati su delle prove dei mezzi economici differenti e scarsamente selettive e (3) non riferiti alla condivisione delle risorse nell'ambito della stessa famiglia (così come certificato dallo stato di famiglia), generano profonde iniquità nella distribuzione della spesa assistenziale tra la popolazione italiana. Impiegando il modello di micro-simulazione dell'INPS è possibile analizzare la distribuzione dei costi di ciascuno dei suddetti istituti per decili di ISEE (tabella 1). I decili di ISEE (o di qualunque altra quantità monetaria, ad esempio il reddito disponibile equivalente) sono un modo schematico per valutare l'impatto redistributivo di una determinata prestazione economica. Il primo decimo, infatti, è dato dal 10% della popolazione con il più basso valore ISEE, mentre l'ultimo decimo identifica il 10 per cento con ISEE più alta.

Tabella 1. Distribuzione della spesa assistenziale destinata al contrasto della povertà della popolazione anziana per decili di ISEE (anno 2014).

Decili di ISEE	Pensione/assegno sociale (PSOC)	Maggiorazioni (MAGSOC)	Integrazione al minimo (INTMIN)	Quattordicesima (QUATTOR)	Importo aggiuntivo (IMPAGG)	TOTALE
1	22%	24%	11%	12%	15%	14%
2	24%	32%	16%	18%	21%	19%
3	14%	15%	12%	13%	15%	13%
4	11%	9%	12%	11%	12%	12%
5	7%	6%	11%	12%	9%	10%
6	6%	4%	9%	10%	8%	8%
7	6%	4%	8%	9%	6%	7%
8	4%	2%	7%	7%	6%	6%
9	4%	3%	8%	5%	4%	6%
10	2%	1%	5%	4%	2%	4%

Come mostra la tabella 1, anche le famiglie con i redditi più elevati (ad esempio quelle dal settimo decile di ISEE in su) beneficiano di istituti idealmente destinati alle sole fasce in condizioni di disagio economico.

La tabella 2 mostra la stima, in miliardi di euro, dell'entità di risorse idealmente destinate al contrasto alla povertà, ma che vengono tuttavia erogate verso le fasce più agiate della popolazione.

Tabella 2. Spesa destinata al contrasto della povertà della popolazione anziana rivolta a famiglie agiate (miliardi di euro)

Decili di ISEE	Pensione / assegno sociale (PSOC)	Maggiorazioni (MAGSOC)	Integrazione al minimo (INTMIN)	Quattordicesima (QUATTOR)	Importo aggiuntivo (IMPAGG)	TOTALE
7	0.20	0.08	1.18	0.11	0.01	1.58
8	0.13	0.04	0.93	0.08	0.01	1.19
9	0.14	0.06	1.10	0.08	0.01	1.39
10	0.08	0.02	0.67	0.06	0.00	0.82
Totale	0.55	0.19	3.88	0.33	0.03	4.98

Come si vede, si tratta di quasi 5 miliardi di euro, per la maggior parte provenienti dalle integrazioni al minimo e da pensioni e assegni sociali. La ragione di una così scarsa selettività di questi istituti verso le famiglie più bisognose dipende dalla prova dei mezzi impiegata. Questa, infatti, non è basata sull'ISEE, uno strumento sviluppato solo successivamente e che è in grado di intercettare il vero potenziale economico della famiglia nel suo complesso. Inoltre, la scarsa selettività dipende anche dal concetto di famiglia impiegato per l'attuale prova dei mezzi, che al più include il reddito del coniuge, ma che non considera in alcun modo l'eventuale presenza di altri familiari conviventi.

Una revisione della legislazione delle prestazioni assistenziali sopraelencate che miri ad annullare la prestazione medesima oltre una determinata soglia di ISEE, per quanto teoricamente giustificabile, rischia tuttavia di creare delle situazioni di disagio sulle famiglie che, prima di un tale riordino, beneficiavano interamente di queste prestazioni sulla base della legislazione vigente. Inoltre, prevedere l'azzeramento della prestazione oltre una determinata soglia ISEE rischia di aumentare i vincoli di liquidità per quelle famiglie che risultano povere di reddito, ma ricche di patrimonio.

Considerando questi aspetti, l'**articolo 9** del dispositivo procede a rimodulare, piuttosto che azzerare, l'ammontare degli istituti di cui sopra oltre una determinata soglia di reddito lordo familiare equivalente (e non di ISEE). L'aggregato reddituale di riferimento è quello impiegato ai fini del calcolo dell'ISE-Reddito prima di qualunque deduzione e detrazione previste dalla normativa, ma senza considerare le prestazioni oggetto di riordino. La scala di equivalenza impiegata è quella Ocse Modificata, la stessa utilizzata nel definire il livello dell'assistenza contro la povertà. La soglia oltre la quale inizia la riduzione graduale dei trattamenti è fissata ad euro 32.000, coinvolgendo nel riordino solo il 12 per cento della popolazione con reddito disponibile equivalente più alto. La tabella 3 mostra il valore medio dell'aggregato reddituale di riferimento per decili di reddito disponibile equivalente.

Tabella 3. Determinazione della soglia di esenzione dal riordino

Decili di reddito disponibile equivalente	reddito lordo equivalente di riferimento
1	4204
2	8645
3	11435
4	14276
5	16963
6	20068
7	23268
8	27667
9	33707
10	55195

Superata tale soglia, l'equivalente di ogni singolo istituto si riduce linearmente, fino ad azzerarsi per valori del reddito lordo equivalente di riferimento superiori a 37.000€ (corrispondenti, ad esempio, a una coppia con 55.000€ di reddito). Tale valore implica che il riordino interesserebbe poco più del 15% della popolazione italiana - la mediana del nono decile corrisponde, infatti, a 33.400 euro, un valore vicino alla soglia di reddito oltre la quale inizia la riduzione delle prestazioni (vedi tab.4) - ma solo il 9% con redditi più alti vedrebbe completamente ritirato il trasferimento - il quinto percentile dell'ultimo decile, circa 36.555 euro, corrisponde al valore oltre il quale le prestazioni sono completamente azzerate.

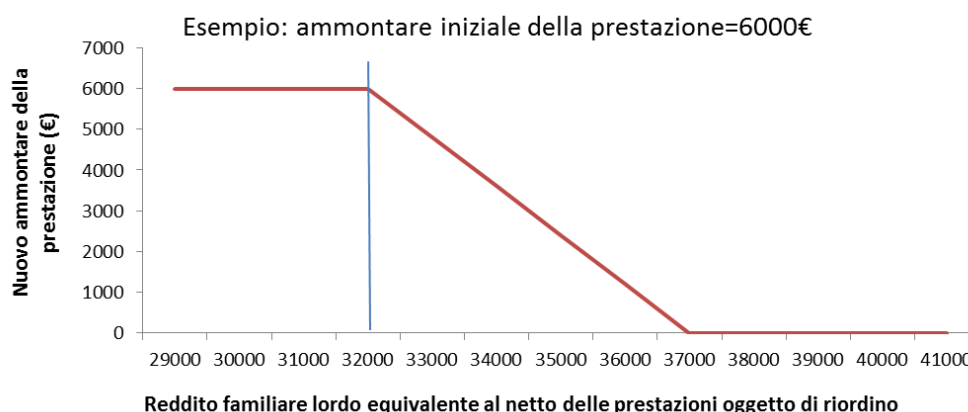
Tabella 4. Percentili del reddito di riferimento corrispondenti agli ultimi due decili di reddito disponibile equivalente (cfr. tab. 3)

Percentili	Nono decile	Decimo decile
1%	23977	33710
5%	27367	36555
10%	28888	38423
25%	30709	42035
50%	33405	48062
Media	33707	55195
75%	36223	59672
90%	38756	77032
95%	41209	93859
99%	48528	155829

Nota: la media corrisponde ai valori indicati nella tabella 3.

La formula matematica che definisce la decrescenza dei nuovi importi per valori del reddito di riferimento compresi tra 32.000 e 37.000 euro è la seguente: $NP = P \times (37.000 - Y) / 5.000$, dove P è l'ammontare attuale di ciascuna delle prestazioni sopraelencate, NP è il corrispondente nuovo ammontare e Y è il reddito lordo equivalente di riferimento, così come definito sopra. La figura 3 mostra l'andamento di tale funzione matematica per un ipotetico trasferimento familiare che, secondo la normativa vigente, sia pari a 6.000€ all'anno.

Figura 3. Rimodulazione del trasferimento in funzione dell'ISEE



Lo stesso articolo, al comma 4, conferisce al Governo la delega per il riordino più generale delle prestazioni assistenziali erogate dall'Inps verso la popolazione anziana in condizioni di disagio economico con l'obiettivo di garantire al sistema una maggiore selettività a sostegno delle situazioni di maggior bisogno e di semplificare la normativa. Si stima che la razionalizzazione della legislazione in materia potrà consentire di riallocare nell'ambito dell'assistenza sociale risorse per almeno 1,2 miliardi. A garanzia del raggiungimento di questi obiettivi si prevede, se non fosse esercitata la delega entro i termini previsti, di rimodulare i trattamenti a partire da una soglia più bassa, fissata in 21.000 euro (comma 5 dell'art. 9). Superata tale soglia, l'equivalente di ogni singolo istituto si ridurrebbe linearmente, fino ad azzerarsi per valori del reddito lordo di riferimento superiori a 33.000€. La formula matematica che definisce la decrescenza dei nuovi importi al crescere del reddito di riferimento sarebbe in questo caso: $NP = P \times (33000 - Y) / 11000$.

Nell'ipotesi che scattasse la salvaguardia, la prestazione non sarebbe più riconosciuta al 15 per cento della popolazione con reddito disponibile più alto.

L'articolo 11 modifica le norme che riguardano alcuni istituti assistenziali - l'integrazione al trattamento minimo, l'integrazione dell'assegno ordinario d'invalidità e le maggiorazioni sociali - per i soggetti residenti in Paesi non UE prevedendone, in linea con l'impostazione rinvenibile nelle norme dei Regolamenti per il Coordinamento dei Sistemi di Sicurezza Sociale, l'eliminazione. In questo modo si supera una disparità di trattamento oggi esistente tra i titolari di pensione di importo contenuto residenti in un Paese Extra-UE, che possono godere delle citate prestazioni, e quelli residenti in un Paese Ue, dello Spazio Economico Europeo o in Svizzera che ne sono invece esclusi sulla base della regolamentazione europea che prevede la portabilità delle sole prestazioni contributive. Va anche considerato che la verifica della sussistenza delle condizioni di bisogno nel caso di soggetti residenti in altri paesi, viste le difficoltà di controllo legate alla non disponibilità di archivi amministrativi idonei, si basa essenzialmente sulle dichiarazioni dei beneficiari. Annualmente la spesa sostenuta per l'erogazione delle tre tipologie di prestazioni considerate (integrazione al trattamento minimo, maggiorazioni sociali e assegni di invalidità) a soggetti residenti all'estero ammonta a circa 200 milioni di euro, che vanno per lo più ad alleggerire i costi delle prestazioni sociali di altri paesi. Si noti che nella panoramica internazionale il nostro paese è l'unico a contribuire a spese assistenziali di altri paesi, pur non essendo dotato di una rete di assistenza di base per chi vive e risiede all'interno dei confini nazionali.

Molti di questi paesi non subiscono neanche il carico delle spese sanitarie e dei farmaci per i pensionati italiani. La normativa europea in materia prevede, infatti, che se un titolare di sola pensione italiana - e i familiari conviventi, trasferiscono la residenza in uno dei paesi UE essi conservano il diritto all'assistenza sanitaria con onere a carico dell'Italia. Lo stesso avviene se lo stato in cui si sceglie di risiedere non è membro UE, ma ha firmato accordi bilaterali che prevedono per l'assistenza sanitaria condizioni analoghe a quelle vigenti per l'Unione Europea².

Per una transizione flessibile

Un contributo decisivo alla riduzione della povertà non potrà che venire dal mercato del lavoro, soprattutto quello dei più giovani. La crisi ha messo in luce i limiti di un brusco innalzamento dei requisiti anagrafici per l'andata in pensione. La Figura 5 documenta come in un contesto di stagnazione e calo della domanda di lavoro nel settore privato e di blocco delle assunzioni nel settore pubblico, si sia prodotto un conflitto fra giovani ed anziani nell'accesso al mercato del lavoro. Questo andamento è confermato dalle Rilevazioni sulle Forze Lavoro più recenti (secondo trimestre 2015) che segnalano una polarizzazione del mercato del lavoro, con un'occupazione che cresce per gli over 50 e una riduzione delle opportunità per i più giovani. Anche i dati degli archivi Inps sull'occupazione dipendente mostrano evidenza chiara di quanto in questi anni si siano ridotte le prospettive occupazionali per le giovani generazioni³. Il blocco delle uscite verso il pensionamento impone costi anche sotto forma di ritardi nei processi di ristrutturazione delle imprese e di mancata rotazione della manodopera nel pubblico impiego.

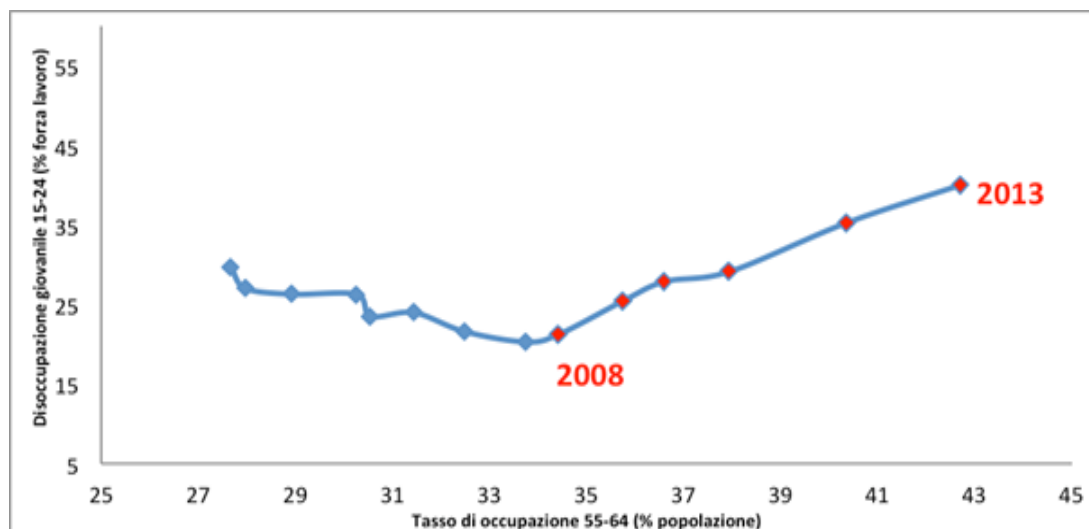
Al di là di questo problema legato alla particolare intensità e durata della Grande Recessione e della successiva crisi del debito pubblico dell'area Euro, una maggiore flessibilità in uscita, se sostenibile, aumenterebbe grandemente il benessere delle famiglie che hanno, specie in quella fascia di età che precede il ritiro dalla vita attiva, esigenze ed aspirazioni molto diverse tra di loro. Il tutto alleggerendo la gestione del personale di imprese che altrimenti si troverebbero a dover dare lavoro a persone poco motivate, presumibilmente, poco produttive.

² E' questo il caso dell'Argentina - con un accordo che però non estende la copertura ai familiari conviventi-, dell'Australia, del Brasile e dell'ex Repubblica Jugoslava (Bosnia Erzegovina, Macedonia, Montenegro, Serbia) - con convenzioni che si applicano solo ai lavoratori del settore privato ed alle categorie di lavoratori autonomi assimilate ai lavoratori subordinati - di Capo Verde, di Città del Vaticano, del Principato di Monaco, della Repubblica di San Marino, della Tunisia.

³ Nel quinquennio 2010-2014 la percentuale di occupati di età compresa tra i 15 e i 29 anni sulla corrispondente popolazione è diminuita di circa 5 punti percentuali, più contenuta la riduzione sperimentata dai 30-54enni mentre nelle classi di età successive il segno è stato sempre positivo -in media nei cinque anni + oltre 2 punti percentuali

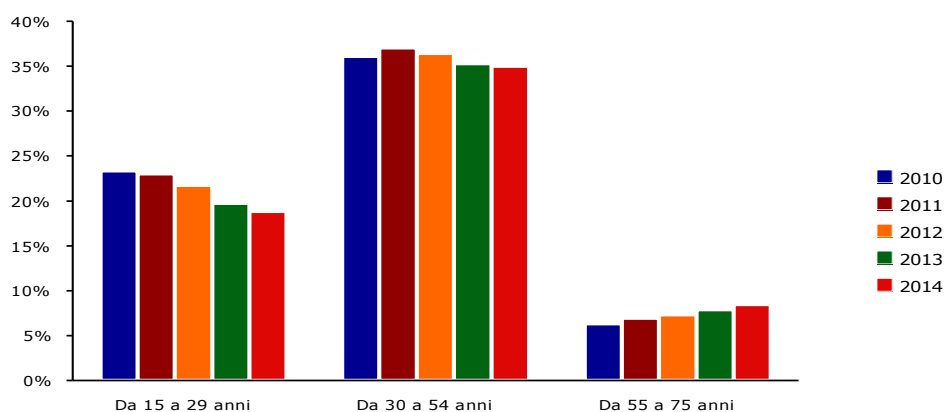
Il fatto di essere passati, seppur troppo gradualmente, ad un sistema pensionistico di tipo contributivo, permette di conciliare una certa libertà di scelta quanto all'età di pensionamento con la sostenibilità del sistema previdenziale. Nel compiere questa operazione è possibile razionalizzare e semplificare molte regole ad-hoc che sono state introdotte nel nostro paese a più riprese e che sono fonte di iniquità oltre che di costi per le imprese, i contribuenti e le amministrazioni pubbliche. L'ambizione delle proposte che passeremo ora a descrivere a grandi linee è proprio quella di superare la “malattia dell'ultima sigaretta” da cui sembrano essere afflitte le interminabili riforme del nostro sistema previdenziale. Una serie di aggiustamenti ben calibrati possono permetterci di non dover più intervenire in futuro, dando finalmente stabilità normativa, sicurezze ai contribuenti e ai pensionati.

Figura 5. Disoccupazione giovanile (asse verticale) e occupazione over 55 (asse orizzontale)



Fonte: Istat, indagine forze lavoro. Nota: i quadratini rossi denotano osservazioni dopo il 2008

Figura 6. Lavoratori dipendenti del settore privato non agricolo (escluso il lavoro domestico) e degli Enti pubblici economici per classi di età (% sulla popolazione residente al 1° gennaio)



Fonte: INPS, archivio dei dipendenti e Istat, statistiche demografiche

L'articolo 12 del dispositivo procede proprio nella direzione di *armonizzare i trattamenti in essere* tra e fra generazioni. Come documentato sul sito dell'Inps, nella sezione “Porte Aperte”, a partire da inizio marzo 2015 permangono ancora forti asimmetrie nei trattamenti previdenziali concessi a diverse categorie di pensionati. Queste differenze non sono fondate su diversi livelli contributivi. Al contrario, riflettono asimmetrie spesso macroscopiche nei tassi di rendimento garantiti ai contributi versati da alcune coorti e

categorie specifiche di lavoratori. In un sistema a ripartizione, questi trattamenti di favore si ripercuotono su tutti gli altri contribuenti. Molti fondi speciali sono confluiti nell'Inps con bilanci già in rosso e avendo già eroso il loro patrimonio. Hanno così finito per gravare pesantemente sul bilancio dell'Istituto. Un ragionamento analogo può essere fatto per l'integrazione della retribuzione decisa in passato per gli esponenti del sindacato e per i vitalizi dei parlamentari che, secondo il dispositivo qui presentato, dovranno d'ora in poi essere chiamati col loro vero nome. Si tratta di vere e proprie pensioni, sottratte alle riforme previdenziali degli ultimi 25 anni.

La trasparenza sulle gestioni speciali, su tutte le gestioni speciali, serve a cementare il patto intergenerazionale. Soprattutto se a questa trasparenza seguono atti di equità. Per questo a chi ha redditi pensionistici elevati (superiori ai 5.000 euro lordi al mese), in virtù di trattamenti molto più vantaggiosi di quelli di cui godranno i pensionati del domani, viene richiesto un contributo equo dal punto di vista attuariale, ricalcolando le loro pensioni in base al rapporto fra i coefficienti di trasformazione vigenti per il sistema contributivo (ricalcolati all'indietro per ogni anno di decorrenza) per la loro età alla decorrenza della pensione e quelli all'età normale di pensionamento ottenuta applicando all'indietro negli anni gli aggiustamenti automatici all'aspettativa di vita previsti dalla normativa vigente. Ai pensionati con importi medio-alti (tra i 3500 e i 5000 euro al mese) e attuarialmente non in linea con i contributi versati, viene richiesto un contributo più dilazionato nel tempo, limitandosi a mantenere costanti in termini nominali (cristallizzando gli importi) le loro pensioni fino a quando queste raggiungeranno la pensione ricalcolata come sopra, senza riduzioni nominali negli importi delle loro pensioni. Nel caso dei vitalizi per cariche elettive (**comma 10 articolo 12**), data l'assenza di requisiti anagrafici per ricevere questi trattamenti, si procede a un vero e proprio ricalcolo delle pensioni secondo il metodo contributivo oggi applicato a tutti i nuovi lavoratori. In altre parole ai titolari di vitalizi elevati viene chiesto di convergere al trattamento che avrebbero avuto applicando le regole del sistema contributivo ai versamenti per i loro vitalizi. La convergenza alla pensione ricalcolata viene poi ottenuta con le stesse modalità previste per i titolari di altre pensioni: immediata per chi ha trattamenti pensionistici superiori ai 5.000 euro lordi al mese e graduale, con cristallizzazione, per chi ha trattamenti fra i 3.500 e i 5.000 euro al mese. Nel caso poi delle persone con carriere sindacali e politiche, **l'articolo 5** stabilisce che l'eventuale integrazione dei loro contributi da parte del datore di lavoro (organizzazione sindacale o partito) viene concessa solo per la cosiddetta quota B (nell'ambito del sistema retributivo) o con le regole del contributivo, come previsto per gli altri contribuenti (e datori di lavoro).

I risparmi legati al ricalcolo delle pensioni servono a coprire anche nel breve periodo la *flessibilità sostenibile nell'uscita verso il sistema previdenziale* così come regolamentata **dall'articolo 13**. Questo fa riferimento alle regole del sistema contributivo quanto alle correzioni attuariali necessarie per consentire una certa flessibilità in uscita. Queste regole servono per aggiustare i diritti pensionistici accumulati dai pensionandi nell'ambito del regime retributivo in base all'età e alla speranza di vita residua. Il principio è che chi va in pensione prima non può avere diritto ad una pensione piena per quanto riguarda la quota retributiva dovendo spalmare questi diritti su molti più mesi di chi va in pensione più tardi. Ogni anno in meno di lavoro rispetto all'età normale di pensionamento comporta perciò una riduzione di questi pagamenti mensili, in base al rapporto fra il coefficiente di trasformazione all'età della decorrenza e quello all'età di pensionamento normale, coefficienti rivisti secondo la normativa vigente tenendo conto della demografia e dell'andamento dell'economia. Si noti che è lo stesso principio seguito nel ricalcolo delle pensioni dall'articolo 12. Inoltre le equiparazioni attuariali tenderanno a ridursi fino a sparire del tutto man mano che la quota contributiva della pensione aumenta. Si ha così un'armonizzazione sia in avanti (nuove pensioni) che indietro (trattamenti in essere).

Le correzioni attuariali per alcune carriere tipo sono caratterizzate nella Tabella 5.

Tabella 5. Effetti sulla pensione del regime di uscita flessibile per varie tipologie di lavoratori dipendenti - decorrenza della pensione 1 gennaio 2016

	Età alla decorrenza	Anni di contribuzione	Ultima retribuzione annua	Pensione ipotetica* con regole attuali	Pensione con flessibilità	Differenza (%)
Anno di ingresso in assicurazione 1977 - carriera continua - regime pensionistico retributivo	63 e 7 mesi	38 anni e 8 mesi	35.000	25.053	22.956	8,4%
	64 e 7 mesi	38 anni e 8 mesi	35.000	25.138	23.690	5,8%
	65 e 7 mesi	38 anni e 8 mesi	35.000	25.228	24.477	3,0%
Anno di ingresso in assicurazione 1977 - carriera continua - regime pensionistico retributivo	63 e 7 mesi	38 anni e 8 mesi	26.500	19.500	17.861	8,4%
	64 e 7 mesi	38 anni e 8 mesi	26.500	19.561	18.432	5,8%
	65 e 7 mesi	38 anni e 8 mesi	26.500	19.630	19.044	3,0%
Anno di ingresso in assicurazione 1977 - carriera discontinua - regime pensionistico retributivo	63 e 7 mesi	36 anni	30.000	19.830	18.183	8,3%
	64 e 7 mesi	36 anni	30.000	19.902	18.764	5,7%
	65 e 7 mesi	36 anni	30.000	19.997	19.388	3,0%
Anno di ingresso in assicurazione 1977 - carriera interrotta nel 2011 - regime pensionistico retributivo	63 e 7 mesi	34 anni	32.500	22.644	20.526	9,4%
	64 e 7 mesi	34 anni	32.500	22.644	21.182	6,5%
	65 e 7 mesi	34 anni	32.500	22.644	21.885	3,3%
Anno di ingresso in assicurazione 1977 - carriera continua - regime pensionistico misto	63 e 7 mesi	38 anni e 8 mesi	35.000	23.084	22.052	4,5%
	64 e 7 mesi	38 anni e 8 mesi	35.000	23.470	22.757	3,0%
	65 e 7 mesi	38 anni e 8 mesi	35.000	23.883	23.513	1,5%

* Con le regole attuali la persona non potrebbe accedere alla pensione

Posto che le pensioni siano sufficienti a garantire una vita dignitosa, senza comportare l'intervento dell'assistenza sociale, questa è una flessibilità sostenibile, che non grava sulle generazioni future, in quanto non porta ad aumentare il debito pensionistico. Inoltre non espone il lavoratore al rischio di essere licenziato e impossibilitato a ricevere ammortizzatori sociali e aiuto nella ricerca di un impiego alternativo, in quanto percettore di pensione, pur molto bassa. Per queste ragioni, così come previsto dal sistema contributivo, questa libertà di scelta è concessa solo a chi ha raggiunto livelli contributivi tali da consentirgli di avere una pensione superiore ad una soglia minima, stabilita in tre volte il livello di reddito minimo garantito per una persona sola, definito dall'articolo 1.

Vengono tutelati i cosiddetti "lavoratori precoci", una platea in via di esaurimento, escludendo chi ha iniziato a lavorare prima dei 18 anni e percepirà pensioni retributive o miste dall'aggiustamento attuariale. Anche il sistema contributivo prevede la valorizzazione dei contributi versati dai 16 ai 18 anni. Quindi anche questa misura si inserisce nel solco di una riforma che vuole accelerare la transizione al sistema contributivo.

L'insieme dei provvedimenti in campo pensionistico qui proposto porta ad abbassare il debito pensionistico implicito (il valore attuale dei diritti pensionistici maturati dai lavoratori a fronte dei contributi già versati, impliciti nella legislazione corrente, dei diritti residui di chi è già in pensione ai quali si aggiungono i diritti pensionistici che saranno maturati dagli attuali lavoratori in futuro e quelli delle future generazioni) di circa il 4%.

Si può così permettere a chi ha in mente di dedicare meno tempo al lavoro verso la fine della propria carriera lavorativa di farlo, senza per questo gravare sulle generazioni future. Questa flessibilità può anche essere molto utile durante le recessioni perché permette che parte dell'aggiustamento del mercato del lavoro agli shock macroeconomici avvenga attraverso riduzioni dell'offerta di lavoro anziché generando

disoccupazione, come avvenuto negli ultimi 7 anni. Al tempo stesso, come si è sottolineato, non espone i lavoratori al rischio di essere condannati dai datori di lavoro a uscire prematuramente dal mercato del lavoro con pensioni destinate a rimanere molto basse per il resto della loro vita.

L'articolo 14 procede nella direzione di *unificare le pensioni* tra le diverse gestioni semplificando la vita a milioni di pensionati e alle loro famiglie e permettendo ai contribuenti di poter meglio monitorare l'andamento dei propri accantonamenti e la loro valorizzazione. L'obiettivo è di avere una sola pensione obbligatoria per individuo rafforzando così il processo iniziato con il pagamento di tutte le pensioni al primo del mese dal giugno 2015. L'Inps oggi eroga 21 milioni di prestazioni pensionistiche a circa 15 milioni di pensionati. Per ogni 3 pensionati vengono messe in pagamento mediamente 4 pensioni. La modifica normativa consente agli individui di unificare la pensione tra regimi diversi senza oneri aggiuntivi. Non rende più necessarie le ricongiunzioni onerose che hanno penalizzato i lavoratori più mobili e quelli con vincoli di liquidità. Anche in questo caso si vuole porre rimedio ad una forma di iniquità che ha colpito alcune categorie di lavoratori, quelli che magari avevano la sfortuna di avere contribuito “un giorno di troppo” per poter beneficiare del regime di cumulo delle prestazioni. Al tempo stesso, si vuole promuovere una maggiore efficienza nell'allocazione del nostro capitale umano. Le ricongiunzioni onerose penalizzavano proprio i lavoratori più mobili, quelli che presumibilmente avevano cambiato impiego cercando di mettere a frutto i propri talenti e le proprie vocazioni.

L'articolo 15 serve a rafforzare il principio secondo cui *non si va in pensione, ma si prende la pensione*. Il rapporto fra contribuenti e pensionati – che nel 2014 era meno di 130 iscritti su 100 pensioni in pagamento – è destinato ulteriormente a peggiorare dato l'assottigliamento delle coorti in ingresso nel mercato del lavoro. Non basterà l'indicizzazione dell'età pensionabile alla speranza di vita a impedire questo andamento. Bene allora fare di necessità virtù: anche i pensionati possono contribuire al finanziamento della previdenza di chi si è del tutto ritirato dalla vita attiva. L'intervento normativo vuole offrire nuove opportunità di versare e farsi versare contributi, che poi diventeranno un supplemento alla pensione, per chi sta già percependo un trattamento previdenziale. I datori di lavoro potranno versare contributi aggiuntivi per permettere ai loro dipendenti uscite anticipate (versando prima della separazione l'integrazione contributiva che consente al dipendente di superare la soglia di cui all'articolo 12) o comunque per incrementare la loro pensione iniziale. Si potranno in questo modo gestire con più bassi costi sociali le ristrutturazioni di cui il nostro paese ha bisogno e contribuire ad affrontare i problemi legati alla non autosufficienza, che richiedono migliori politiche di conciliazione fra lavoro e responsabilità famigliari. Anche il sistema pensionistico può dare un contributo in questa direzione.

L'articolo 16 armonizza le pensioni dei sindacalisti con distacco (o aspettativa) dal settore pubblico al trattamento riservato agli altri lavoratori. Nello specifico sposta la contribuzione aggiuntiva versata dall'organizzazione sindacale dalla cosiddetta quota A (che prende come riferimento l'ultimo stipendio versato, spesso il più alto della propria carriera) alla quota B (che prende come riferimento gli ultimi dieci anni di retribuzione, dunque una base più bassa). Questo significa che i dirigenti sindacali non potranno più farsi versare contributi dall'organizzazione (di cui magari controllano la gestione dei fondi) a condizioni molto più vantaggiose di quelle riservate alla valorizzazione a fini pensionistici dei contributi versati dagli altri lavoratori.

Complessivamente il pacchetto di misure qui proposto va a beneficio dei contribuenti attuali e futuri in quanto riduce il debito pensionistico implicito. Abbatte del 50% la povertà fra chi ha più di 55 anni e non ha ancora maturato i requisiti per la pensione. Mentre aumenta la sostenibilità finanziaria del sistema previdenziale, lo rende più equo e dunque anche socialmente più sostenibile. Aumenta la libertà di scelta quanto alla data da cui si decide di percepire la pensione imponendo equiparazioni di trattamenti fra chi ottiene la pensione prima e chi la ottiene dopo. Questo contribuisce ad aumentare il benessere delle famiglie e a rendere più efficiente la gestione del personale da parte delle imprese, facilitando la ristrutturazione dell'industria italiana. Agevola il turnover nella pubblica amministrazione, liberando posti per nuove competenze. Semplifica il sistema e rimuove le penalizzazioni in essere per lavoratori che hanno carriere fra il pubblico e il privato oltre che fra gestioni diverse. Dal punto di vista congiunturale,

ha un contenuto espansivo ma senza mettere a rischio la tenuta dei nostri conti pubblici dato che complessivamente porta a ridurre il debito pubblico.

Ci sono costi limitati a carico di circa 230.000 famiglie ad alto reddito (appartenenti perlopiù al 10% della popolazione con redditi più alti) che si vedono ridurre trasferimenti assistenziali loro destinati in virtù di una cattiva selettività degli strumenti esistenti. Tra i potenziali perdenti anche circa 250.000 percettori di pensioni elevate, legate in gran parte all'appartenenza a gestioni speciali, e non giustificate dai contributi versati durante l'intero arco della vita lavorativa, oltre che più di 4.000 percettori di vitalizi per cariche elettive. Infine, i lavoratori con lunghe anzianità contributive (ma che hanno iniziato a lavorare dopo il compimento del diciottesimo anno d'età) che decidessero di accedere a pensioni anticipate, si vedrebbero applicare una riduzione di queste prestazioni che può arrivare fino al 10%. Si tratta di una platea di circa 30.000 persone all'anno e in via di riduzione. Da valutare peraltro se la presenza di correzioni attuariali renda non più necessaria l'indicizzazione alla speranza di vita dei requisiti contributivi per l'accesso alle pensioni anticipate (ad esempio congelando i requisiti a 43 anni per gli uomini e 42 anni per le donne). Infine non rende più possibile per i dirigenti sindacali applicare alla contribuzione aggiuntiva le regole di calcolo più vantaggiose presenti per la gestione pubblica fino al 1992.

Si noti, infine, che alcune delle coperture per l'uscita flessibile potranno essere mitigate nel caso in cui si decidesse di ampliare il disavanzo iniziale, tenendo conto che questo sarà compensato da minori disavanzi futuri.

ARTICOLATO

Art. 1

(Istituzione del Sostegno di inclusione attiva ultracinquantacinquenni)

1. A partire dal 1° luglio 2016 è istituito il Sostegno di Inclusione Attiva ultra cinquantacinquenni (SIA55) per le persone di età superiore a 55 anni appartenenti a nuclei familiari in condizioni di forte disagio economico, così come definito dall'articolo 2, lettera d).

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini dell'accesso al SIA55 di cui alla presente legge, si intende per:

a) «sostegno di inclusione attiva ultracinquantacinquenni»: l'erogazione di un prestazione economica che mira ad assicurare un'esistenza libera e dignitosa al beneficiario e alla sua famiglia, garantendo loro un reddito almeno pari alla soglia di reddito di cui alla lettera g).

b) «beneficiario»: i soggetti residenti nel territorio nazionale in via continuativa da almeno due anni, con un'età superiore a 55 anni, appartenenti a nuclei familiari in condizioni di forte disagio economico.

c) «nucleo familiare»: il nucleo familiare come definito dall'articolo 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159.

d) «condizioni di forte disagio economico»: redditi familiari di riferimento al di sotto della soglia di reddito di cui alla lettera g) e situazione patrimoniale così come definita all'articolo 4, comma 2).

e) «reddito familiare di riferimento»: l'insieme dei redditi familiari di riferimento presi come base per calcolare la condizione economica della famiglia. I redditi sono quelli utili ai fini del calcolo dell'Indicatore delle Situazione Economica Reddittuale di cui all'articolo 4, comma 2) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159. A tale reddito vanno sottratte le voci di cui all'articolo 4, comma 3, lettere a) e b) dello stesso decreto. Per le famiglie proprietarie di un immobile adibito a prima casa tale reddito è aumentato della componente abitativa delle linee di povertà assoluta calcolate dall'ISTAT. Nel caso di contratti di locazione agevolati e di diritto di uso, il reddito familiare di riferimento è aumentato della differenza tra la componente abitativa delle linee di povertà assoluta dall'ISTAT e il canone di locazione medesimo.

f) «soglia di reddito»: l'importo reddituale sotto il quale una famiglia è considerata a forte rischio di disagio economico. L'importo corrisponde a 500 euro mensili per una famiglia con un solo componente. Per famiglie di diversa numerosità e struttura demografica tale soglia si ottiene moltiplicando il suddetto importo per la scala di equivalenza Ocse Modificata di cui all'allegato 2 alla presente legge.

g) «scala di equivalenza»: l'insieme dei parametri per uniformare e rendere comparabili i redditi di nuclei familiari eterogenei per numerosità e struttura demografica.

h) «Banca Dati del SIA55»: la struttura informativa costituita presso l'INPS, integrata con le banche dati esistenti e utilizzata per la condivisione e l'aggiornamento di un archivio informatico nazionale destinato alla raccolta, conservazione e gestione dei dati necessari per i procedimenti di cui alla presente legge.

Art. 3
(Misura del SIA55)

1. Il Sostegno di inclusione attiva ultracinquantacinquenni assicura al beneficiario e al suo nucleo familiare il raggiungimento, tramite integrazione rispetto al reddito familiare di riferimento, di un ammontare minimo di risorse pari alla soglia di reddito di cui all'articolo 2, lettera g).

2. L'importo della soglia di cui all'articolo 2, lettera g) è rivalutato annualmente secondo l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per l'intera collettività. La quota di integrazione al predetto reddito costituita dal SIA55 è esente da IRPEF, non è pignorabile, né cedibile e trasmissibile a terzi.

Art. 4
(Requisiti di accesso al SIA55)

1. Hanno diritto al SIA55 i beneficiari di cui all'articolo 2, lettera b) appartenenti a nuclei familiari il cui reddito familiare di riferimento sia inferiore alla corrispondente soglia di reddito di cui all'articolo 2, lettera f).

2. Oltre ai requisiti di cui al comma 1, il nucleo familiare del beneficiario deve rispettare i seguenti requisiti patrimoniali:

a) non avere un diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento su un'unità immobiliare oppure averlo, ma solo se esclusivamente adibita ad abitazione principale il cui valore catastale, quale definito ai fini IMU al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda del SIA55, al netto, fino a concorrenza, dell'ammontare dell'eventuale debito residuo alla data del 31 dicembre dell'anno precedente la presentazione della domanda del SIA55, per mutui contratti per l'acquisto dell'immobile o per la costruzione del fabbricato, non sia superiore a euro 150.000,00.

b) avere un valore equivalente del patrimonio mobiliare del nucleo familiare, così come definito all'articolo 5, comma 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore all'ammontare massimo equivalente del SIA55 per un totale di tre mensilità.

3. Ai fini del diritto al SIA55, tutti i componenti maggiorenni del nucleo familiare che risultino, con l'esclusione dei casi di cui al comma 4, inoccupati o disoccupati, al momento di presentazione della domanda, devono fornire immediata disponibilità al lavoro presso i centri per l'impiego territorialmente competenti. A tal fine, essi sono convocati presso i servizi per l'impiego competenti, entro 30 giorni lavorativi dalla data di presentazione della dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, per essere avviati ad un percorso di accompagnamento all'inserimento lavorativo.

4. Sono esclusi dagli obblighi di cui al comma 3:

a) I componenti del nucleo familiare che hanno raggiunto i requisiti per la pensione di vecchiaia o anticipata;

b) I soggetti inabili al lavoro e gli invalidi civili, ciechi civili, sordi civili, portatori di handicap e disabili con verbale sanitario in corso di validità come definiti nel regolamento

attuativo di cui all'articolo 1;

c) Gli studenti a tempo pieno regolarmente iscritti a corsi di istruzione o formazione professionale in grado di provare la loro regolare frequenza e ottemperanza agli obblighi formativi;

d) Coloro che hanno figli in età prescolare o che, limitatamente ad una sola per nucleo familiare, hanno la cura diretta e continuativa di un qualsiasi componente del nucleo familiare o di un soggetto esterno al nucleo medesimo, purché legato da vincolo di coniugio, parentela o affinità entro il secondo grado, ai sensi della legge 5 febbraio 1992 numero 104.

e) I lavoratori disabili iscritti nell'elenco di cui all'articolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68, in quanto soggetti alle disposizioni previste dalla medesima legge nonché alle norme in materia di verifica e di accertamento dello stato di disoccupazione.

f) Donne gestanti nei due mesi precedenti la data presunta del parto e nei tre mesi successivi alla data del parto.

g) Giovani impegnati nel servizio civile su base volontaria.

Art. 5

(Domanda, durata del beneficio e obblighi del beneficiario)

1. Il beneficiario deve presentare domanda di SIA55 all'INPS per via telematica. Il beneficiario deve comunicare i cambiamenti nella composizione del nucleo familiare che comportino una modifica alla soglia di reddito di cui all'articolo 3, comma 1 per consentire la rideterminazione del SIA55 in relazione alla nuova soglia di reddito.

2. Il SIA55 è liquidato dall'INPS, previo accertamento dei requisiti, entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda ed è erogato mensilmente.

3. Il beneficiario è tenuto a comunicare tempestivamente all'INPS, con le modalità stabilite nel regolamento d'attuazione di cui all'art. 8, le variazioni intervenute rispetto a quanto dichiarato nella domanda o in sue successive integrazioni, che comportino la perdita del diritto alla prestazione.

4. In seguito alle comunicazioni di cui al comma 3, l'ammontare di risorse del SIA55, qualora ne sussista ancora il diritto, è modificato di conseguenza, secondo quanto previsto dal regolamento d'attuazione di cui all'articolo 8, dal primo giorno del mese successivo l'avvenuta comunicazione. In caso di mancanza del diritto è sospesa l'erogazione del SIA55, ferma restando la ripetibilità di eventuali indebiti all'esito delle successive verifiche reddituali effettuate dall'INPS

5. Fermo restando il limite reddituale previsto all'articolo 3, comma 1, l'erogazione del SIA55 può essere ripristinata anche nel medesimo anno solare in cui si è verificata la sospensione di cui al precedente comma, previa presentazione di una nuova domanda, qualora vengano meno le cause che ne avevano comportato la sospensione.

6. Nel caso in cui un qualunque componente del nucleo familiare inattivo o disoccupato, trovi una nuova occupazione dipendente, il suo reddito da lavoro concorre al reddito familiare ai fini dell'assegnazione del SIA55 nella misura del 30% per i primi tre mesi, del 60% per i successivi tre mesi, dell'80% per i successivi sei mesi e poi del 100%.

7. Nel caso di comunicazione di decesso del beneficiario, l'INPS continuerà l'erogazione del SIA55 al nucleo familiare dal primo giorno del mese successivo al

decesso e per i successivi 11 mesi solari, in costanza dei requisiti previsti e degli obblighi in capo al nucleo familiare del beneficiario.

Art. 6

(Verifiche dei requisiti, decadenza e sanzioni)

1. L'INPS procede annualmente alla verifica dei requisiti incidenti sul diritto e sulla misura del SIA55 e provvede alla corresponsione di eventuali differenze a credito, ovvero al recupero di quanto indebitamente dichiarato. A tal fine, attraverso i propri sistemi informativi e in coordinamento con l'Agenzia delle Entrate e le amministrazioni comunali, l'Istituto acquisisce tutte le informazioni rilevanti ai fini della predetta verifica.

2. Qualora il beneficiario, all'atto della presentazione della domanda o successivamente effettui una dichiarazione mendace, ovvero ometta di effettuare una dichiarazione cui è tenuto ai sensi della presente legge, ovvero del regolamento di cui all'articolo 1, comma 2, che incida sul diritto o sulla misura del SIA55, perde immediatamente il diritto alla prestazione a decorrere dalla data dell'accertamento e per i successivi 12 mesi dall'accertamento della omessa o mendace dichiarazione, ferma restando la restituzione degli importi indebitamente percepiti.

3. Si decade dal diritto al SIA55 qualora un qualsiasi componente dello stato di famiglia, per cui valgano gli obblighi di cui all'articolo 4, comma 3, rifiuti più di una proposta di lavoro offerta dal centro per l'impiego territorialmente competente, secondo quanto previsto dalle disposizioni generali sulla congrua offerta.

4. Ai fini di cui al comma precedente i centri per l'impiego emettono un provvedimento di decadenza motivato da notificare all'interessato e all'INPS mediante il sistema informativo centralizzato.

Art. 7

(Gestione finanziaria e monitoraggio della spesa)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante il riordino delle prestazioni assistenziali contenute nell'allegato 1, da effettuare attraverso le disposizioni contenute nell'articolo 9.

2. Le risorse derivanti dall'attuazione del precedente comma sono destinate ad incrementare il «Fondo Sostegno per l'Inclusione Attiva» istituito presso l'INPS. Le disponibilità del Fondo determinano, sulla base della rendicontazione delle domande accolte e dei relativi oneri, l'acquisizione di nuove domande sulla base di quanto previsto dai commi 3 e 4 del presente articolo.

3. L'Istituto provvede al monitoraggio dell'onere derivante dalla presente legge e procede alla rendicontazione, con riferimento alla mensilità precedente, delle domande accolte e dei relativi oneri al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze con cadenza trimestrale.

4. Qualora l'onere sostenuto dall'INPS per tre mensilità consecutive sia superiore alla dotazione annuale, rapportata al periodo d'anno trascorso, prevista per il Fondo suddetto, l'INPS sospende l'acquisizione di nuove domande nelle more dell'adozione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di cui all'articolo 1, comma 127, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, con cui si provvede a rideterminare l'importo della soglia di reddito di cui all'articolo 2, lettera g).

5. L'eventuale entrata in vigore del decreto di rideterminazione dell'importo di cui al comma 4 si applica anche agli assegni già concessi dall'INPS.

Art. 8

(Modalità attuative)

1. Con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, adottato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono adottate le disposizioni attuative, con particolare riferimento a:

a) la documentazione che deve essere allegata alla domanda di SIA55;

b) i contenuti, le modalità e la frequenza delle comunicazioni all'INPS di eventuali elementi che comportino la perdita del diritto al SIA55, ovvero una modificazione in aumento o in diminuzione degli importi spettanti;

c) la realizzazione presso l'INPS della Banca dati del SIA55, quale struttura informativa integrata con il Casellario dell'Assistenza le altre banche dati esistenti presso l'INPS ed altre Pubbliche Amministrazioni. La condivisione e l'aggiornamento di un tale archivio informatico nazionale dovrà consentire il corretto ed efficace funzionamento del SIA55, attraverso la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati necessari per i procedimenti di cui alla presente legge;

d) alle forme e modalità di collaborazione fra amministrazioni pubbliche o altre organizzazioni con particolare riferimento allo scambio di dati ed elementi conoscitivi per l'effettuazione delle verifiche reddituali, patrimoniali e degli altri requisiti previsti per ottenere e mantenere il diritto al SIA55.

Art. 9

(Riordino delle prestazioni collegate al reddito)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2016, fermi restando i limiti di reddito vigenti, l'ammontare delle prestazioni di cui all'allegato 1 è altresì commisurato alla condizione economica della famiglia, come definita all'articolo 2, lettera c) della presente legge e deve essere calcolato per valori di reddito lordo equivalente superiori a 32.000,00 euro, mediante la funzione matematica linearmente decrescente rispetto al reddito di cui al comma 3.

2. Il reddito lordo equivalente di riferimento utile ai fini del computo della soglia dei 32.000,00 euro si ottiene sommando, tra tutti i componenti del nucleo familiare, i redditi individuali di cui all'articolo 4, comma 1 e comma 2 del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 e sottraendo le somme di cui allo stesso art.4, comma 3, lettere a) e b), con la sola eccezione dei redditi oggetto di riordino. L'ammontare del reddito familiare così ottenuto è poi diviso per la scala di equivalenza Ocse Modificata di cui all'allegato 2 della presente legge.

3. La funzione matematica che determina la riduzione di ciascuna prestazione per valori di reddito superiori a euro 21.000,00 è pari a: $NP = P \times (37000 - Y) / 5000$, dove P corrisponde all'ammontare di una qualunque prestazione di cui all'allegato 1, NP è il nuovo ammontare e Y corrisponde al reddito lordo equivalente descritto al comma 3.

4. Il Governo è delegato ad adottare entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge uno o più decreti legislativi per la razionalizzazione del sistema delle prestazioni di cui all'allegato 1 secondo i seguenti principi e criteri generali:

a) armonizzazione e semplificazione della disciplina in materia con riguardo ai requisiti reddituali e patrimoniali a carattere personale e familiare adottati per la verifica delle condizioni di bisogno

b) rafforzamento dell'efficacia dei sistemi di valutazione delle condizioni di bisogno con l'obiettivo di una maggiore selettività nell'erogazione delle prestazioni di cui all'allegato 1

5. A decorrere dal 1° gennaio 2017, qualora la delega di cui al comma 4 non sia stata esercitata nei termini previsti, la soglia di reddito lordo equivalente di cui al comma 1 del presente articolo è fissata in 21.000,00 euro e la riduzione di ciascuna prestazione per valori di reddito superiori alla suddetta soglia è calcolata mediante la seguente funzione matematica: $NP = P \times (31000 - Y) / 10000$, dove P corrisponde all'ammontare di una qualunque prestazione di cui all'allegato 1, NP è il nuovo ammontare e Y corrisponde al reddito lordo equivalente descritto al comma 3. Per il calcolo del reddito lordo equivalente di riferimento utile ai fini del computo della soglia dei 21.000,00 euro si applica quanto disposto dal comma 2 del presente articolo.

Art. 10

(Disposizioni transitorie)

In via transitoria:

- a) Nel biennio 2016-2017, la soglia di reddito di cui all'articolo 2 lettera g) è calcolata in euro 400 mensili ed è rivalutata secondo l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC). Dal 2018 per i nuovi beneficiari la soglia suddetta sarà pari a quanto previsto all'articolo 2 della presente legge.
- b) Per il solo anno 2016, le domande per il SIA55 di cui all'articolo 5 comma 1 devono essere presentate entro il 30 aprile.

Art. 11

(Pensioni in regime internazionale)

A decorrere dal 1° gennaio 2016 e con effetto anche sui trattamenti in essere, l'integrazione al trattamento minimo di cui al combinato disposto degli artt. 9 e 10 della legge 4 aprile 1952, n.218 e dell'art. 8 della legge 30 aprile 1969, n.153, l'integrazione dell'assegno ordinario d'invalidità di cui all'art.1 della legge 12 giugno 1984, n.222 nonché le maggiorazioni sociali di cui al combinato disposto dell'art.1 della legge 15 aprile 1985, n.140, come sostituito dall'art.1 della legge 29 dicembre 1988, n.544, e dell'art.38 della legge 28 dicembre 2001, n.448 spettano, in presenza degli altri requisiti previsti dalla normativa vigente, esclusivamente ai soggetti che risiedono stabilmente nel territorio dello Stato, salvo quanto espressamente disposto da norme internazionali in materia di sicurezza sociale ratificate dall'Italia.

Art. 12

(Ricalcolo trattamenti in essere, inclusi vitalizi)

1. Gli importi delle quote retributive delle pensioni liquidate a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative dell'assicurazione generale obbligatoria, sono rideterminati applicando alle quote retributive una percentuale di riduzione pari al rapporto tra il coefficiente di trasformazione relativo all'età dell'assicurato al momento del pensionamento e il coefficiente di trasformazione corrispondente all'età

riportata nella tabella A allegata alla presente legge per ciascun anno di decorrenza. Nel caso in cui l'età alla decorrenza sia inferiore a 57 anni, deve essere utilizzato il coefficiente di trasformazione relativo a tale età.

2. La riduzione di cui al comma 1 non si applica alle quote di pensione liquidate a titolo di supplemento.

3. Le disposizioni del comma 1 si applicano nei confronti di titolari di trattamenti pensionistici complessivamente pari o superiori a 7 volte l'importo soglia di cui al precedente articolo 3, comma 2, riferito a nuclei familiari con un solo componente. In caso di titolarità di più pensioni la percentuale di riduzione va determinata su ciascun trattamento.

4. Per i titolari di trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sette volte l'importo soglia di cui al precedente articolo 3, comma 2, riferito a nuclei familiari con un solo componente e fino a dieci volte lo stesso importo soglia l'importo mensile delle pensioni ricalcolate ai sensi del comma 1 in pagamento alla data del 31 dicembre 2015 rimane in godimento fino al suo riassorbimento per effetto della perequazione dell'importo complessivo della pensione rideterminato ai sensi del medesimo comma 1. L'importo rideterminato non può essere comunque inferiore al limite previsto al precedente comma 3. In caso di titolarità di più trattamenti pensionistici il limite di cui al periodo precedente deve essere garantito dalla somma degli stessi. In tal caso la minor riduzione rispetto al calcolo di cui al comma 1 va applicata sul trattamento di maggiore importo su cui è stato applicato il ricalcolo di cui al medesimo comma 1.

5. Per i titolari di trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 10 volte l'importo soglia di cui al precedente articolo 3, comma 2, riferito a nuclei familiari con un solo componente, qualora l'importo mensile delle pensioni rideterminato ai sensi del comma 1 risulti inferiore a 10 volte il trattamento INPS viene comunque riconosciuto il predetto importo. Tale importo rimane in godimento fino al suo riassorbimento. In caso di titolarità di più trattamenti pensionistici il limite di cui al periodo precedente deve essere garantito dalla somma degli stessi. In tal caso la minor riduzione rispetto al calcolo di cui al comma 1 va applicata sul trattamento di maggiore importo su cui è stato applicato il ricalcolo di cui al medesimo comma 1.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle pensioni di invalidità, ai trattamenti pensionistici di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222, alle pensioni ai superstiti.

7. All'articolo 24, comma 10, della legge 22 dicembre 2011, n. 214 gli ultimi due periodi sono soppressi.

8. L'articolo 1, comma 707, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è abrogato e non produce effetti a far data dalla sua entrata in vigore.

9. Ai fini dell'applicazione del presente articolo si applicano per le pensioni con decorrenza antecedente il 1° gennaio 1996 i coefficienti di cui alla tabella A allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335 in vigore fino al 31 dicembre 2009.

10. A decorrere dal 1° gennaio 2016 gli assegni vitalizi per cariche elettive in pagamento alla medesima data sono rideterminati applicando agli stessi il metodo di calcolo previsto dall'articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Agli assegni vitalizi così ricalcolati si applica quanto disposto dai commi 4 e 5 del presente articolo.

11. Con il medesimo criterio del comma precedente sono calcolati gli assegni decorrenti dalla medesima data.

Art. 13
(Uscita flessibile)

1. All'articolo 24, comma 7, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, primo e secondo periodo le locuzioni "1,5 volte l'importo dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995" sono sostituite con "1,5 volte l'importo soglia di cui al precedente articolo 3, comma 2, riferito a nuclei familiari con un solo componente". Al quarto periodo del medesimo comma le parole "1,5 volte l'importo dell'assegno sociale" sono sostituite con "1,5 volte l'importo soglia di cui al precedente articolo 3, comma 2, riferito a nuclei familiari con un solo componente".

2. All'articolo 24, comma 11, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, primo periodo le locuzioni "2,8 volte l'importo dell'assegno sociale di cui al precedente articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995" sono sostituite con "3 volte l'importo soglia di cui all'articolo 3, comma 2, riferito a nuclei familiari con un solo componente". Al terzo periodo del medesimo comma le parole "2,8 volte l'importo dell'assegno sociale" sono sostituite con "l'importo soglia di cui al precedente articolo 3, comma 2, riferito a nuclei familiari con un solo componente".

3. All'articolo 24, della legge 22 dicembre 2011, n. 214 dopo il comma 11 sono aggiunti i seguenti commi:

11 bis. Fermo restando quanto previsto al comma 10 a decorrere dal 1° gennaio 2016 ai lavoratrici ed ai lavoratori di cui all'articolo 1, commi 12 e 13, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il diritto alla pensione anticipata, previa risoluzione del rapporto di lavoro, può essere conseguito al raggiungimento dei medesimi requisiti di cui al precedente comma 10.

11 ter. Nel caso in cui alla data di compimento dei requisiti anagrafico e contributivo previsti dai commi 11 e 11 bis il lavoratore non abbia raggiunto l'importo soglia, il datore di lavoro può, a seguito di accordo con il lavoratore, incrementare il montante individuale dei contributi in misura sufficiente a far raggiungere al lavoratore il predetto importo soglia, versando a suo favore contribuzione da accreditarsi interamente nel mese precedente la decorrenza della pensione.

11 quater. Per la determinazione dell'importo della pensione, le quote da calcolare con il sistema retributivo, ai sensi del comma 2 del presente articolo e dell'articolo 1, commi 12 e 13, della legge n. 335 del 1995, sono ridotte in misura pari al rapporto tra il coefficiente di trasformazione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335 relativo all'età dell'assicurato al momento del pensionamento e il coefficiente di trasformazione corrispondente all'età di accesso al pensionamento di cui al comma 6 del presente articolo."

11 quinquies. Le disposizioni di cui al comma precedente non trovano applicazione nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 1, commi 12 e 13, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con riferimento ai quali risulta accreditata contribuzione per i periodi di lavoro precedenti il raggiungimento del diciottesimo anno di età.

11 sexies. Per i soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al comma 11 bis i termini di pagamento delle indennità di fine rapporto comunque denominate di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1997, n.140, iniziano a decorrere al compimento dell'età di cui al precedente comma 6.

Art. 14
(Unificazione)

1. L'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42 è così sostituito:

"2. La facoltà di cui al comma 1 può essere esercitata a condizione che:

a) il soggetto interessato abbia compiuto il sessantasettesimo anno di età e possa far valere un'anzianità contributiva almeno pari a venti anni, ovvero, indipendentemente dall'età anagrafica, abbia accumulato un'anzianità contributiva pari a quella prevista per gli uomini dall'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, adeguata agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

b) il soggetto interessato, in possesso di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1995, abbia raggiunto il requisito anagrafico di cui all'articolo 24, comma 11 bis, della legge 22 dicembre 2011, n. 214 e possa far valere un'anzianità contributiva almeno pari a venti anni e che l'ammontare mensile della prima rata di pensione risulti essere non inferiore ad un importo soglia mensile annualmente rivalutato sulla base della variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale, appositamente calcolata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), pari, per l'anno 2016, a 3 volte la soglia di reddito, calcolata su base mensile, di cui al precedente articolo 3, comma 2, del disegno di legge sull'assistenza riferita a nuclei familiari con un solo componente. In occasione di eventuali revisioni della serie storica del PIL operate dall'ISTAT, i tassi di variazione da considerare sono quelli relativi alla serie preesistente anche per l'anno in cui si verifica la revisione e quelli relativi alla nuova serie per gli anni successivi. Il predetto importo soglia non può in ogni caso essere inferiore, per un dato anno, a 3 volte la soglia di reddito di cui al precedente articolo 3, comma 2, stabilito per il medesimo anno. Per la determinazione dell'importo della pensione, la quota da calcolare con il sistema retributivo è determinata ai sensi del comma 11 quater dell'art 24 del decreto legge n. 201 del 2011 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni;

c) sussistano gli ulteriori requisiti, diversi da quelli di età ed anzianità contributiva, previsti dai rispettivi ordinamenti per l'accesso alla pensione di vecchiaia."

2. All'articolo 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma:

"2 bis. A decorrere dal 1° gennaio 2021 al requisito anagrafico di sessantasette anni previsto dal precedente comma si applicano le disposizioni di cui all'articolo 24, comma 9, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, con riferimento alla disciplina di adeguamento agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per gli adeguamenti successivi alla predetta data".

3. L'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42 è sostituito dal seguente:

"2. La misura del trattamento a carico delle forme assicurative gestite dagli enti previdenziali pubblici è determinata in proporzione dell'anzianità contributiva maturata presso le forme assicurative stesse secondo i criteri di calcolo previsti da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento, salvo quanto stabilito dall'articolo 1 comma 2 lett b)."

4. All'articolo 4, del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma:

"2 bis. Per la determinazione dell'anzianità contributiva rilevante ai fini dell'applicazione del sistema di calcolo della pensione si tiene conto di tutti i periodi assicurativi non coincidenti, accreditati nelle gestioni di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dall'[articolo 24, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 dicembre 2011, n. 214](#)".

5. All'articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono soppressi i commi 239, 241 e i commi da 243 a 248.

6. All'articolo 1, comma 242, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole "ed ai superstiti" sono soppresse.

7. All'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42 è soppresso il seguente periodo:

"Ai trattamenti pensionistici derivanti dalla totalizzazione si applicano le medesime decorrenze previste per i trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti".

8. Per i soggetti che si avvalgono della facoltà di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42 i termini di pagamento delle indennità di fine rapporto comunque denominate di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1997, n. 140, iniziano a decorrere al compimento dell'età di cui alla precedente lettera a).

Art. 15

(Contribuzioni aggiuntive)

1. I lavoratori e le lavoratrici dipendenti del settore privato iscritti all'Assicurazione Generale Obbligatoria o alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, previo accordo sottoscritto con il datore di lavoro dinanzi le competenti Direzioni Territoriali del Lavoro, possono conseguire la pensione anticipata, con i requisiti previsti dai commi 11 e 11 bis dell'art. 24 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e previa risoluzione del rapporto di lavoro, con il riconoscimento del beneficio pensionistico e contributivo di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo.

2. Per il calcolo della pensione anticipata di cui al comma 11 bis dell'art 24 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, trova applicazione il comma 11 quater dello stesso articolo 24.

3. Per il periodo compreso tra la data di decorrenza della pensione di cui al comma 1 e la data di perfezionamento del primo dei requisiti previsti per il diritto alla pensione di vecchiaia o anticipata di cui all'articolo 24, commi 6, 7 e 10 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il datore di lavoro versa mensilmente all'ente previdenziale la quota di contribuzione a suo carico calcolata sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi due anni, comprensiva degli elementi continuativi e non continuativi e delle mensilità aggiuntive, divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33.

4. I periodi di contribuzione di cui al comma 3 del presente articolo, danno diritto, a domanda, ad un trattamento pensionistico aggiuntivo da calcolare con le regole del supplemento.

Art. 16
(Pensioni sindacali)

L'articolo 3, comma 1, lettera c), numero 3, del d.lgs. 29 giugno 1998, n. 278 si interpreta nel senso che l'integrazione della retribuzione base in godimento essendo ai fini pensionistici ha effetti solo sulla retribuzione pensionabile riferita alle anzianità contributive successive al 31 dicembre 1992.

L'interpretazione autentica del comma precedente si applica ai trattamenti pensionistici già liquidati alla data di entrata in vigore della presente legge, con effetto a decorrere dalla medesima data.

All'articolo 3 del d.lgs. 16 settembre 1996, n. 564 dopo il comma 6 è aggiunto il seguente comma:

"6-bis. La richiesta di autorizzazione al versamento della contribuzione aggiuntiva, secondo i precedenti commi 5 e 6, può essere proposta dal datore di lavoro (Organizzazione Sindacale) solo nel caso in cui l'incarico sindacale duri continuativamente da almeno 3 anni.

Fermi restando i criteri per l'esercizio della facoltà e il versamento della contribuzione previsti dai commi precedenti, è data altresì facoltà al datore di lavoro (organizzazione sindacale) di versare la contribuzione riferita ai primi tre anni di durata dell'incarico con l'aggiunta degli interessi legali, unitamente al primo versamento della contribuzione aggiuntiva."

Allegato 1

(Prestazioni assistenziali rivolte alla popolazione anziana oggetto di riordino)

Pensione sociale di cui all'articolo 26, della legge 30 aprile 1969, n. 153;
integrazione al trattamento minimo di cui all'articolo 6, comma 1 e seguenti, della legge 1 ottobre 1983 n. 638 e sue successive modificazioni;
maggiorazione sociale di cui agli articoli 1 e 2 della legge 29 dicembre 1988 n. 544;
assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995 n. 335;
incrementi di cui all'articolo 52, della legge 29 dicembre 1999 n. 488;
importo aggiuntivo di cui all'articolo 70, commi da 1 a 7, della legge 23 dicembre 2000 n. 388;
incremento della maggiorazione sociale di cui all'articolo 38, commi 5 e 6, della legge 28 dicembre 2001 n. 448;
somma aggiuntiva di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 3 agosto 2007 n. 127,

Allegato 2

(Scala di Equivalenza Ocse Modificata)

La scala di equivalenza Ocse Modificata è data dalla seguente funzione algebrica:

$$1 + 0,5x(\text{Numero di componenti adulti} - 1) + 0,3x(\text{Numero componenti minori})$$

Dove per «Numero di componenti adulti» si intende la somma delle persone del nucleo familiare con più di 14 anni di età e per «Numero di componenti minori» si intende la somma delle persone del nucleo familiare con meno di 14 anni di età.

Tabella A allegata all'art. 1 della proposta normativa

Modalità di determinazione delle età anagrafiche di riferimento

Nella tavola che segue si riportano gli incrementi della speranza di vita, espressi in mesi, relativi all'età di 65 anni (media maschi/femmine) registrati tra il 1971 ed il 2016. Gli incrementi sono stati calcolati sulla base delle tavole di mortalità della popolazione Italiana pubblicate dall'ISTAT e utilizzando i medesimi criteri adottati nella revisione del 2013 e 2016.

Incrementi dell'aspettativa di vita a 65 anni riscontrati nella popolazione italiana

Anno di adeguamento	Periodo ^(*) di riferimento per il calcolo degli incrementi (speranza di vita fine periodo – speranza di vita inizio periodo)	Incremento speranza di vita a 65 anni (valore medio M/F espresso in mesi)
1977	1971 ⁴ -1974	4
1980	1974-1977	1
1983	1977-1980	1
1986	1980-1983	1
1989	1983-1986	8
1992	1986-1989	10
1995	1989-1992	5
1998	1992-1995	5
2001	1995-1998	2
2004	1998-2001	11
2007	2001-2004	6
2010	2004-2007	4
2013	2007-2010 ⁵	3
2016	2010-2013	4

(*) il periodo di riferimento per il calcolo dell'incremento è stabilito dall'art. 12 del D.L. 78/2010 nel triennio precedente

Gli incrementi sono stati utilizzati per determinare le età anagrafiche di riferimento per il ricalcolo previsto dall'art. 1 della proposta normativa in relazione alla decorrenza dei trattamenti pensionistici.

Nella tabella che segue la rideterminazione di tutte le età di pensionamento per vecchiaia è stata effettuata per decorrenze anteriori al 1° gennaio 2010 sulla base degli incrementi della speranza di vita intervenuti tempo per tempo, stante che il primo aggiornamento del requisito di età alla speranza di vita è stato applicato a partire dall'anno 2013.

⁴ Sulla base della tavola Istat 1970-1972

⁵ Tale incremento da applicarsi al requisito di età di vecchiaia a decorrere dal 1° gennaio 2013 - rilevato pari a 5 mesi - è stato limitato a 3 mesi in sede di prima applicazione del DL 78/2010.

La rideterminazione delle età è stata effettuata applicando un limite massimo pari a tre mesi agli incrementi rilevati coerentemente con quanto disposto dalla L. 30 luglio 2010, n. 122.

Tabella A

Anno di decorrenza	Anni	Mesi
dal 1° gennaio 1974 al 31 dicembre 1976	63	7
dal 1° gennaio 1977 al 31 dicembre 1979	63	10
dal 1° gennaio 1980 al 31 dicembre 1982	63	11
dal 1° gennaio 1983 al 31 dicembre 1985	64	0
dal 1° gennaio 1986 al 31 dicembre 1988	64	1
dal 1° gennaio 1989 al 31 dicembre 1991	64	4
dal 1° gennaio 1992 al 31 dicembre 1994	64	7
dal 1° gennaio 1995 al 31 dicembre 1997	64	10
dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 2000	65	1
dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2003	65	3
dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2006	65	6
dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2009	65	9
dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2012	66	0
dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015	66	3
dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2018	66	7

Costi netti: quadro di sintesi

Vengono qui sotto forniti due quadri di sintesi degli oneri finanziari complessivi delle misure sulla previdenza. Il primo si riferisce a effetti lordi sia per i risparmi legati al ricalcolo delle pensioni e all'intervento sui vitalizi effettivi che per le spese legate alla flessibilità in uscita e alla totalizzazione. Il secondo, invece, considera solo gli effetti al netto delle tasse non più percepite alla fonte a seguito del ricalcolo e dell'intervento sui vitalizi, mentre mantiene una stima lorda della spesa, dato che presumibilmente le persone che beneficerebbero della flessibilità in uscita e della totalizzazione verserebbero comunque le tasse sui redditi da lavoro in caso di mancata uscita verso la pensione.

Effetti complessivi delle misure sulla previdenza

Complesso Gestioni previdenziali INPS
Oneri/(risparmi) importi in milioni di euro

Anno	Art.12 ricalcolo pensioni vigenti	Art.13 flessibilità in uscita	Art.14 modifiche totalizzazione	Art. 12 Vitalizi	Totale
2016	(956)	1.532	185	(87)	674
2017	(1.146)	3.088	273	(91)	2.124
2018	(1.328)	4.244	282	(90)	3.108
2019	(1.463)	4.922	338	(87)	3.710
2020	(1.591)	4.902	433	(83)	3.661
2021	(1.723)	4.740	420	(82)	3.355
2022	(1.834)	4.565	486	(79)	3.138
2023	(1.924)	3.905	557	(76)	2.462
2024	(1.992)	3.678	612	(73)	2.225
2025	(2.040)	3.759	611	(68)	2.262

Anno	Art. 12 ricalcolo pensioni vigenti netto effetto fiscali	Art. 13 flessibilità in uscita lordo effetto fiscali	Art. 14 modifiche totalizzazione lordo effetto fiscali	Art 12 Vitalizi netto effetto fiscali	Totale
2016	(593)	1.532	185	(54)	1.070
2017	(711)	3.088	273	(56)	2.594
2018	(824)	4.244	282	(56)	3.646
2019	(907)	4.922	338	(54)	4.299
2020	(986)	4.902	433	(51)	4.298
2021	(1.068)	4.740	420	(51)	4.041
2022	(1.137)	4.565	486	(49)	3.865
2023	(1.193)	3.905	557	(47)	3.222
2024	(1.235)	3.678	612	(45)	3.010
2025	(1.265)	3.759	611	(42)	3.063

La tabella qui sotto aggiunge alla valutazione del pacchetto di misure le norme sull'assistenza, contenute nelle note tecniche 1-4.

**Effetti complessivi delle misure su previdenza e assistenza
(minori spese al netto delle tasse, maggiori spese al lordo delle tasse)**

Complesso Gestioni previdenziali INPS
Oneri / (risparmi) importi in milioni di euro

Anno	Art 1-11	Art. 12-16	Totale
2016	(408)	1.070	662
2017	(949)	2.594	1.645
2018	(427)	3.646	3.219
2019	(425)	4.299	3.874
2020	(481)	4.298	3.817
2021	(312)	4.041	3.729
2022	(472)	3.865	3.393
2023	(583)	3.222	2.639
2024	(656)	3.010	2.354
2025	(750)	3.063	2.313

Le misure in campo previdenziale hanno una copertura strutturale e, come documentato nella nota tecnica 10, portano a ridurre il debito pensionistico implicito. Tuttavia, comportano nei primi anni saldi negativi rispetto al tendenziale. Questi disavanzi sarebbero più contenuti qualora si tenesse conto dei seguenti fattori.

1. I risparmi legati alla parziale sostituzione del personale della PA che optasse per l'uscita anticipata. Ipotizzando un anticipo medio di 2 anni nel 2016 e di 3 anni per le leve successive e un turnover al 25%, si avrebbero risparmi nei primi cinque anni al netto degli effetti fiscali di circa 500 milioni.
2. Una propensione all'uscita dei lavoratori inferiore al 100%, come ipotizzato in tutte le valutazioni. Ad esempio con uscite all'80% nel primo anno e del 20% nel secondo anno, come storicamente per trattamenti d'anzianità ben più generosi degli schemi di uscita flessibile qui proposti, gli oneri si ridurrebbero nei primi cinque anni di circa 1 miliardo.
3. Una misura una tantum che potrebbe contribuire a finanziare il disavanzo inizialmente creato dalla riforma è l'introduzione di termini di prescrizione di 5 anni per le domanda di riscatto, ricongiunzione, trattamento e computo dei periodi assicurativi, ai fini pensionistici, nel settore della scuola la cui gestione è stata affidata all'Inps. Questa misura ridurrebbe l'onere complessivo netto degli interventi di circa 2 miliardi nei primi 4 anni.

Tenendo conto di questi tre fattori i costi netti della riforma scenderebbero a circa 150 milioni nel 2016, 1 miliardo nel 2017, 2,5 miliardi nel 2018 e 3 miliardi nel 2019 e nel 2020.

Valutazione degli effetti distributivi

Essendo le loro principali finalità quelle di perseguire una maggiore equità intra e intergenerazionale nelle prestazioni previdenziali e assistenziali, le norme hanno importanti effetti distributivi che vengono qui valutati.

Tabella 1. Effetti dell'introduzione del SIA55 sui tassi di povertà degli ultra55enni

Insieme di persone che vivono in famiglia con almeno un ultra 55enne				Insieme di beneficiari potenziali		
Indice di povertà	Indice Pre-SIA55	Variazione % indice Post-SIA55		Indice Pre-SIA55	Variazione % indice Post-SIA55	
		400€	500€		400€	500€
% di poveri sul totale	19.0%	-1%	-3%	82%	-8%	-12%
Intensità della povertà	5.1%	-5%	-8%	53%	-30%	-48%
Severità della povertà	2.4%	-11%	-18%	39%	-47%	-68%

Note: elaborazioni sul modello di microsimulazione INPS 2015. Per la definizione dei redditi e per la stima della linea di povertà è stata impiegata la metodologia ufficiale Eurostat. L'indice di intensità della povertà misura lo scostamento medio percentuale del reddito della popolazione di riferimento dalla linea di povertà. L'indice di severità della povertà è un indice di intensità della povertà che da maggiore peso al reddito dei più poveri tra i poveri.

Come si vede dalla tabella, gli effetti sui tassi di povertà della platea di potenziali beneficiari in seguito all'introduzione del SIA55 sono notevoli, soprattutto se la popolazione di riferimento è data dai potenziali beneficiari della misura (ovvero le famiglie con almeno un ultra55enne che rispettano i criteri patrimoniali e reddituali per essere beneficiare della prestazione). Ad esempio, tra i beneficiari potenziali, l'82 per cento è classificato come povero sulla base della metodologia Eurostat. In seguito all'introduzione del SIA55 tale quota diminuisce, *ceteris paribus*, dell'8% nei primi due anni (quando il valore equivalente del SIA55 è pari a €400) e del 12% nei successivi (quando la misura entrerà a pieno regime). I miglioramenti più evidenti si osservano per l'intensità della povertà (-30% nei primi due anni e -48% dal 2017 in poi) e, soprattutto, per la severità della povertà, il cui indice dal 2017 si riduce del 68% rispetto al valore attuale.

La tabella qui sotto fornisce informazioni sulle tipologie di beneficiari.

Tabella 2. Esempi di 7 famiglie tipo interessate dal SIA55

(PR=persona di riferimento)	età	SIA55	[1] Reddito lordo individuale	[2] Reddito lordo familiare (somma familiare di [1])	Fitto imputato da sommare al reddito lordo familiare in caso di proprietà casa di abitazione	Scala Ocse	ISEE	Rendita catastale valida ai fini IMU
PR	80	713	922	11914	4174	2.8	5052	147401
Nipote di PR	20	713	0	11914	4174	2.8	5052	0
Nipote di PR	5	713	0	11914	4174	2.8	5052	0
Cognata di PR	41	713	0	11914	4174	2.8	5052	0
Figlio di PR	49	713	10991	11914	4174	2.8	5052	0
PR	79	477	4979	8759	2764	2.0	1496	36771
Nipote di PR	42	477	3780	8759	2764	2.0	1496	0
Nipote di PR	22	477	0	8759	2764	2.0	1496	0
Genitore di PR	61	1010	156	5548	5443	2.0	2719	24245
PR	75	1454	9346	9346	0	1.8	2450	0
Figlio di PR	34	1454	0	9346	0	1.8	2450	0
Nipote di PR	1	1454	0	9346	0	1.8	2450	0
PR	55	2345	0	12655	0	2.5	4020	0
Fratello di PR	53	2345	0	12655	0	2.5	4020	0
Coniuge del Fratello di PR	51	2345	12655	12655	0	2.5	4020	0
Figlio del Fratello di PR	18	2345	0	12655	0	2.5	4020	0
PR	72	2012	6920	6988	0	1.5	3590	0
coniuge di PR	72	2012	69	6988	0	1.5	3590	0
PR	39	3039	0	15561	0	3.1	0	0
Figlio di PR	10	3039	0	15561	0	3.1	0	0
Figlio di PR	3	3039	0	15561	0	3.1	0	0
coniuge di PR	47	3039	3751	15561	0	3.1	0	0
Figlio di PR	18	3039	10059	15561	0	3.1	0	0
Altro_parente	77	3039	1751	15561	0	3.1	0	0
PR	66	4984	342	3336	3680	2.0	5168	55248
coniuge di PR	62	4984	2994	3336	3680	2.0	5168	55275
Figlio di PR	28	4984	0	3336	3680	2.0	5168	0

Come si vede, si tratta soprattutto di famiglie con figli.

Distribuzione delle perdite associate al riordino dell'assistenza

L'articolo 9 prevede un riordino delle prestazioni assistenziali per gli over 65. La tabella 3 mostra la distribuzione delle perdite associate a questo riordino per percentili. Si ricorda che queste perdite interessano solo le famiglie dal 9° decile ISEE in su. La tabella seguente mostra la distribuzione delle perdite per percentili.

Tabella 3. Distribuzione delle perdite

Tot famiglie interessate	231036
Tot. individui	564208
Percentili	€/anno
1%	82
5%	169
10%	253
25%	457
50%	1428
75%	3446
90%	4720
95%	5522
99%	7939

Le famiglie interessate al riordino sono circa 230 mila (per un totale di 560 mila persone) la maggior parte provenienti dal 10% più ricco della popolazione. Tra queste, il 50% perde ogni anno al massimo 1.428€ (il 25% meno di 457€ annui). La tabella 4 mostra i valori medi del reddito disponibile e delle perdite per questo sottoinsieme di famiglie, prima e dopo il riordino e per decili di reddito disponibile equivalente.

Tabella 4. Effetti del riordino (sottocampione di chi perde anche solo un euro)

Decile di reddito disponibile equivalente	Reddito disponibile equivalente PRE	reddito disponibile equivalente POST	Perdita media	Perdita minima	Perdita massima	Famiglie coinvolte
9	27803	27243	1141	20	3654	78424
10	37334	35794	2717	114	8248	152613
Totale						231036

Come prevedibile, le perdite più consistenti sono per le persone collocate nell'ultimo decile (circa 2.700 euro annui). La seguente tabella mostra alcuni casi tipo presenti nel campione di analisi, le ultime colonne rappresentano gli importi delle prestazioni oggetto di analisi prima e dopo la modifica normativa.

Tabella 5. Effetti del riordino su alcune famiglie tipo

(PR= persona di riferimento)	et*	Perdita	reddito lordo individuale	[1] reddito lordo individuale senza le prestazioni oggetto di riordino	[2] Reddito lordo familiare (somma familiare di [1])	[3] Scala Ocse	Reddito familiare lordo equivalente ([2] diviso [3])	Integ. Min PRE	Integ. Min POST	Magg. Soc. PRE	Magg. Soc. POST	PSOC PRE	PSOC POST	Quatt. PRE	Quatt. POST	Imp. Agg. PRE	Imp. Agg. POST
PR	80	286	38828	38828	70246	2	35123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
coniuge di PR	75	286	8829	8372	70246	2	35123	0	0	0	0	0	0	457	172	0	0
Figlio di PR	49	286	23046	23046	70246	2	35123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PR	56	189	45076	40691	64432	2	32216	4216	4034	0	0	0	0	0	0	169	161
Figlio di PR	28	189	22179	22179	64432	2	32216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Figlio di PR	26	189	1562	1562	64432	2	32216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PR	57	999	62018	62018	137056	3	54822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Figlio di PR	33	999	23017	23017	137056	3	54822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Figlio di PR	29	999	30894	30894	137056	3	54822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Genitore di PR	80	999	22125	21127	137056	3	54822	999	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PR	80	535	73482	73482	109585	2	47646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
coniuge di PR	79	535	8267	7732	109585	2	47646	0	0	0	0	0	0	366	0	169	0
Figlio di PR	46	535	28371	28371	109585	2	47646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Figlio di Figli di PR	3	535			109585	2	47646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PR	49	1428	25667	25667	102079	3	40831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
coniuge di PR	32	1428	20050	20050	102079	3	40831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Genitore di PR	71	1428	29784	28356	102079	3	40831	1428	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fratello di PR	40	1428	28006	28006	102079	3	40831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PR	57	2412	53408	53408	91032	2	45516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Genitore di PR	80	2412	30966	30966	91032	2	45516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Genitore di PR	80	2412	9071	6659	91032	2	45516	0	0	0	0	2412	0	0	0	0	0
PR	66	3780	147104	147104	168618	2	84309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
coniuge di PR	64	3780	4952	1172	168618	2	84309	0	0	0	0	3780	0	0	0	0	0
Figlio di PR	35	3780	20342	20342	168618	2	84309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PR	64	3131	40046	40046	67706	2	33853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
coniuge di PR	62	3131	27283	27283	67706	2	33853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Suocero PR	80	3131	8826	378	67706	2	33853	6320	3978	1762	1109	0	0	366	230	0	0

Nelle tavole 6, 7 e 8 sono riportati gli effetti che si avrebbero, nel caso non venisse data attuazione alla delega per il riordino dei criteri di verifica delle condizioni di bisogno, con l'applicazione a decorrere dal 2017 della clausola di salvaguardia. In questa ipotesi, il 50% delle famiglie dei decili più alti che attualmente ricevono questi trasferimenti perderebbe ogni anno al massimo 1.044€ (il 25% delle famiglie meno di 354€ all'anno). Le persone interessate al riordino sarebbero circa 2 milioni. Le perdite più consistenti sarebbero per le persone collocate tra il 10 per cento con redditi più alti (3.000 euro annuo in media, che si riducono a 224 euro all'anno in media per le persone collocate nel settimo decile).

Tabella 6. Distribuzione delle perdite

HP: applicazione clausola di salvaguardia

Percentile	Perdite
1%	23
5%	61
10%	97
25%	354
50%	1044
75%	2633
90%	4252
95%	5321
99%	6619

Tabella 7. Effetti del riordino

HP: applicazione clausola di salvaguardia

Sottocampione di chi perde anche solo un euro (1895743 persone)					
Decili di reddito disponibile	YDISPE PRE (€)	YDISPE POST (€)	Perdita media annuale (€)	Perdita minima annuale (€)	Perdita massima annuale (€)
7	20124	19989	224	1	3913
8	22671	22263	746	1	4720
9	26539	25431	2121	45	13008
10	37039	35274	3083	14	10884

Tabella 8. Effetti del riordino su alcune famiglie tipo.

HP: applicazione clausola di salvaguardia

(PR=persona di riferimento)	età	Perdita	reddito lordo individuale	[1] reddito lordo individuale senza le prestazioni oggetto di riordino	[2] Reddito lordo familiare (somma familiare di [1])	[3] Scala Ocse	Reddito familiare lordo equivalente ([2] diviso [3])	Integrazione al minimo PRE	Integrazione al minimo POST	Pensione sociale PRE	Pensione sociale POST	Quattro rdic. PRE	Quattro rdic. POST
PR	80	210	17880	17880	76494	3.0	25498	0	0	0	0	0	0
coniuge di PR	78	210	19564	18903	76494	3.0	25498	113	77	0	0	549	374
Figlio di PR	43	210	16978	16978	76494	3.0	25498	0	0	0	0	0	0
Figlio di PR	36	210	22733	22733	76494	3.0	25498	0	0	0	0	0	0
Nipote di PR	16	210	0	0	76494	3.0	25498	0	0	0	0	0	0
PR	73	296	16524	16524	58249	2.0	29124	0	0	0	0	0	0
coniuge di PR	74	296	11731	11274	58249	2.0	29124	0	0	0	0	457	161
Figlio di PR	37	296	30451	30451	58249	2.0	29124	0	0	0	0	0	0
PR	79	502	30387	30387	48077	1.5	32051	0	0	0	0	0	0
coniuge di PR	76	502	18239	17690	48077	1.5	32051	0	0	0	0	549	47
PR	73	900	20703	20703	58113	2.0	29057	0	0	0	0	0	0
coniuge di PR	68	900	7988	6585	58113	2.0	29057	945	339	0	0	457	164
Figlio di PR	37	900	30825	30825	58113	2.0	29057	0	0	0	0	0	0
PR	65	1003	19156	14987	36967	1.5	24645	4169	3167	0	0	0	0
Figlio di PR	38	1003	21980	21980	36967	1.5	24645	0	0	0	0	0	0
PR	78	1183	27327	27327	37973	1.5	25315	0	0	0	0	0	0
coniuge di PR	62	1183	14573	10646	37973	1.5	25315	3927	2743	0	0	0	0
PR	60	2498	39042	39042	62825	2.0	31412	0	0	0	0	0	0
coniuge di PR	66	2498	8570	5650	62825	2.0	31412	2920	421	0	0	0	0
Figlio di PR	29	2498	18133	18133	62825	2.0	31412	0	0	0	0	0	0
PR	61	1510	8987	7477	78030	2.0	39015	1510	0	0	0	0	0
coniuge di PR	65	1510	22669	22669	78030	2.0	39015	0	0	0	0	0	0
Figlio di PR	34	1510	47885	47885	78030	2.0	39015	0	0	0	0	0	0
PR	70	1739	16754	16754	52063	2.0	26031	0	0	0	0	0	0
coniuge di PR	69	1739	20134	15389	52063	2.0	26031	0	0	4744	3006	0	0
Figlio di PR	38	1739	19920	19920	52063	2.0	26031	0	0	0	0	0	0
PR	75	2476	20973	16229	55483	2.0	27742	0	0	4744	2268	0	0
coniuge di PR	69	2476	15937	15937	55483	2.0	27742	0	0	0	0	0	0
Figlio di PR	43	2476	23317	23317	55483	2.0	27742	0	0	0	0	0	0

Effetti distributivi del ricalcolo delle prestazioni in essere

Le tabelle qui sotto mostrano gli effetti distributivi (per gestione, genere e regione) del ricalcolo delle prestazioni in essere previsto dall'articolo 12. Le informazioni sono relative al collettivo di soggetti interessati. Come si vede, si tratta di 326.000 pensioni per circa 250.000 individui, con una pensione media attorno ai 4.500 euro. Sono per l'80% uomini, localizzati in prevalenza al Nord e nel Centro-Italia. Il ricalcolo colpisce percentualmente di più i pensionati che provengono dalle gestioni speciali. I tagli superano il 10% solo per chi ha redditi pensionistici superiori ai 7.000 euro, con la parziale eccezione dei lavoratori delle gestioni speciali.

Gestione	Reddito pensionistico	Numero pensioni al 31.12.2015	Importo medio pensione mensile 2015	Riduzione % anno 2016	Risparmio (mln di €)
FPLD	<i>tra 3.500 e 5.000⁽¹⁾</i>	83.759	3.555	0,2%	7,0
	<i>tra 5.000 e 7.000⁽²⁾</i>	16.947	4.423	9,5%	92,9
	<i>oltre 7.000⁽²⁾</i>	6.112	6.988	12,9%	71,7
	<i>Totale</i>	106.818	3.889	3,2%	171,6
Autonomi	<i>tra 3.500 e 5.000⁽¹⁾</i>	15.236	3.084	0,2%	1,1
	<i>tra 5.000 e 7.000⁽²⁾</i>	1.757	3.439	9,8%	7,7
	<i>oltre 7.000⁽²⁾</i>	344	4.786	13,6%	2,9
	<i>Totale</i>	17.337	3.154	1,6%	11,7
Contabilità separate	<i>tra 3.500 e 5.000⁽¹⁾</i>	37.090	4.128	0,2%	3,6
	<i>tra 5.000 e 7.000⁽²⁾</i>	27.640	5.610	10,9%	220,0
	<i>oltre 7.000⁽²⁾</i>	4.191	7.690	13,9%	58,3
	<i>Totale</i>	68.921	4.939	6,4%	281,9
Altre gestioni	<i>tra 3.500 e 5.000⁽¹⁾</i>	1.582	2.791	0,2%	0,1
	<i>tra 5.000 e 7.000⁽²⁾</i>	1.039	5.007	11,1%	7,5
	<i>oltre 7.000⁽²⁾</i>	354	7.645	13,4%	4,7
	<i>Totale</i>	2.975	4.143	7,7%	12,3
ex-INPDAP	<i>tra 3.500 e 5.000⁽¹⁾</i>	64.998	3.674	0,2%	5,6
	<i>tra 5.000 e 7.000⁽²⁾</i>	52.021	5.243	9,1%	321,8
	<i>oltre 7.000⁽²⁾</i>	13.490	7.438	11,6%	151,1
	<i>Totale</i>	130.509	4.689	6,0%	478,5
Totale gestioni	<i>tra 3.500 e 5.000⁽¹⁾</i>	202.665	3.657	0,2%	17,4
	<i>tra 5.000 e 7.000⁽²⁾</i>	99.404	5.171	9,7%	649,9
	<i>oltre 7.000⁽²⁾</i>	24.491	7.334	12,4%	288,7
	<i>Totale</i>	326.560	4.394	5,1%	956,0

⁽¹⁾ Pensioni soggette a cristallizzazione (art .1 comma 4)

⁽²⁾ Pensioni soggette a riduzione (art .1 comma 5)

Le tabelle che seguono mostrano le riduzioni a regime indotte dal ricalcolo. Le riduzioni mediamente più elevate sono del 12-13%. Si noti che per i pensionati (con redditi pensionistici fra i 3500 e i 5000 euro mensili) per cui si procede alla cristallizzazione, il 12% di riduzione verrà ottenuto in circa 10 anni agli attuali tassi di inflazione. Questa gradualità opera a tutela dei pensionati con età più elevate.

FPLD

Differenziale di pensione derivante dall'applicazione
di una correzione attuariale sulle quote retributive
Pensioni di vecchiaia e anzianità vigenti stimate al 31.12.2015 con redditi
pensionistici superiori a 7 volte l'importo soglia
- Distribuzione per età -

Età alla decorrenza	Numero pensioni	Importo complessivo annuo (mln €)	Pensione media mensile 2015 €	Variazione media dell'importo di pensione	Differenziale di pensione complessivo annuo al 2015 (mln €)
< 55	7.681	362,6	3.632	-12,2%	-44,2
55	5.048	252,4	3.846	-13,7%	-34,5
56	6.656	340,2	3.932	-14,2%	-48,4
57	15.978	807,2	3.886	-13,8%	-111,0
58	13.021	665,6	3.932	-13,5%	-89,7
59	12.332	636,0	3.967	-12,6%	-80,3
60	13.987	678,9	3.734	-11,8%	-80,0
61	11.433	592,5	3.986	-10,0%	-59,4
62	9.006	468,4	4.001	-8,4%	-39,2
63	6.032	305,6	3.897	-5,1%	-15,7
64	4.838	247,5	3.935	-2,6%	-6,5
65	695	38,9	4.309	-3,2%	-1,2
66	111	5,1	3.527	-0,6%	-0,03
Totale	106.818	5.400,9	3.889	-11,3%	-610,1

(*) Valore modale

Contabilità separate

Differenziale di pensione derivante dall'applicazione
di una correzione attuariale sulle quote retributive
Pensioni di vecchiaia e anzianità vigenti stimate al 31.12.2015 con redditi
pensionistici superiori a 7 volte l'importo soglia
- Distribuzione per età -

Età alla decorrenza	Numero pensioni	Importo complessivo annuo (mln €)	Pensione media mensile 2015 €	Variazione media dell'importo di pensione	Differenziale di pensione complessivo annuo al 2015 (mln €)
< 55	4.019	234,8	4.494	-18,1%	-42,4
55	3.516	215,4	4.712	-18,9%	-40,6
56	4.851	300,6	4.767	-19,2%	-57,7
57	11.569	735,8	4.892	-18,8%	-138,3
58	9.839	636,1	4.974	-17,3%	-109,9
59	8.162	531,4	5.008	-15,3%	-81,1
60	7.846	507,0	4.971	-13,2%	-66,7
61	6.613	443,6	5.161	-11,0%	-48,8
62	5.452	361,8	5.104	-8,3%	-29,9
63	3.898	250,6	4.945	-5,2%	-13,1
64	2.911	189,1	4.997	-2,3%	-4,4
65	185	14,8	6.184	-2,4%	-0,4
66	60	4,3	5.578	-0,6%	-0,03
Totale	68.921	4.425,3	4.939	-14,3%	-633,3

(*) Valore modale

Autonomi

Differenziale di pensione derivante dall'applicazione
di una correzione attuariale sulle quote retributive
Pensioni di vecchiaia e anzianità vigenti stimate al 31.12.2015 con redditi
pensionistici superiori a 7 volte l'importo soglia
- Distribuzione per età -

Età alla decorrenza	Numero pensioni	Importo complessivo annuo (mln €)	Pensione media mensile 2015 €	Variazione media dell'importo di pensione	Differenziale di pensione complessivo annuo al 2015 (mln €)
<55	676	26,9	3.062	-12,6%	-3,4
55	678	29,2	3.317	-11,9%	-3,5
56	1.074	46,9	3.359	-12,1%	-5,7
57	1.629	70,4	3.326	-12,6%	-8,9
58	4.866	206,5	3.264	-12,5%	-25,8
59	1.878	80,7	3.305	-11,7%	-9,5
60	2.588	88,1	2.618	-10,5%	-9,2
61	1.452	61,6	3.263	-9,1%	-5,6
62	1.093	44,2	3.108	-7,1%	-3,1
63	763	30,0	3.025	-5,2%	-1,6
64	543	21,2	3.010	-2,3%	-0,5
65	82	4,4	4.129	-2,4%	-0,1
66	15	0,6	3.103	-0,7%	0,00
Totale	17.337	710,7	3.154	-10,8%	-76,9

(*) Valore modale

Ex-INPDAP

Differenziale di pensione derivante dall'applicazione
di una correzione attuariale sulle quote retributive
Pensioni di vecchiaia e anzianità vigenti stimate al 31.12.2015 con redditi
pensionistici superiori a 7 volte l'importo soglia
- Distribuzione per età -

Età alla decorrenza	Numero pensioni	Importo complessivo annuo (mln €)	Pensione media mensile 2015 €	Variazione media dell'importo di pensione	Differenziale di pensione complessivo annuo al 2015 (mln €)
< 55	7.215	282,0	3.006	-16,0%	-45,2
55	4.012	216,4	4.150	-19,1%	-41,4
56	5.552	298,3	4.133	-19,2%	-57,3
57	15.191	881,4	4.463	-19,1%	-168,4
58	17.701	1.092,2	4.746	-17,6%	-192,6
59	14.977	929,8	4.776	-15,5%	-144,1
60	16.812	1.064,0	4.868	-13,2%	-140,4
61	13.502	867,8	4.944	-10,9%	-94,8
62	12.609	806,6	4.921	-8,2%	-66,1
63	11.737	768,7	5.038	-5,2%	-39,9
64	9.523	631,6	5.102	-2,0%	-12,7
65	1.344	95,9	5.490	-3,2%	-3,1
66	334	20,1	4.625	-0,3%	-0,07
Totale	130.509	7.954,8	4.689	-12,6%	-1.006,1

(*) Valore modale

Altre gestioni (Ferrovie, ex Ipost, ecc....)

Differenziale di pensione derivante dall'applicazione
di una correzione attuariale sulle quote retributive
Pensioni di vecchiaia e anzianità vigenti stimate al 31.12.2015 con redditi
pensionistici superiori a 7 volte l'importo soglia
- Distribuzione per età -

Età alla decorrenza	Numero pensioni	Importo complessivo annuo (mln €)	Pensione media mensile 2015 €	Variazione media dell'importo di pensione	Differenziale di pensione complessivo annuo al 2015 (mln €)
< 55	281	14,0	3.824	-19,2%	-2,7
55	68	3,3	3.744	-20,9%	-0,7
56	87	4,0	3.554	-20,5%	-0,8
57	271	15,2	4.303	-20,4%	-3,1
58	303	17,2	4.359	-17,9%	-3,1
59	375	21,7	4.463	-15,4%	-3,4
(*) 60	468	24,9	4.089	-13,6%	-3,4
61	414	21,8	4.051	-11,2%	-2,4
62	351	18,1	3.962	-8,9%	-1,6
63	188	10,4	4.267	-5,3%	-0,6
64	134	7,6	4.347	-2,5%	-0,2
65	24	1,6	5.089	-2,9%	0,0
66	11	0,5	3.420	-0,4%	0,00
Totale	2.975	160,3	4.143	-13,7%	-22,0

(*) Valore modale

Totale gestioni

Differenziale di pensione derivante dall'applicazione
di una correzione attuariale sulle quote retributive
Pensioni di vecchiaia e anzianità vigenti stimate al 31.12.2015 con redditi
pensionistici superiori a 7 volte l'importo soglia
- Distribuzione per età -

Età alla decorrenza	Numero pensioni	Importo complessivo annuo (mln €)	Pensione media mensile 2015 €	Variazione media dell'importo di pensione	Differenziale di pensione complessivo annuo al 2015 (mln €)
< 55	19.872	920,3	3.562	-15,0%	-137,9
55	13.322	716,7	4.138	-16,8%	-120,7
56	18.220	990,0	4.180	-17,2%	-169,9
57	44.638	2.509,9	4.325	-17,1%	-429,7
(*) 58	45.730	2.617,6	4.403	-16,1%	-421,2
59	37.723	2.199,6	4.485	-14,5%	-318,4
60	41.701	2.362,9	4.359	-12,7%	-299,7
61	33.414	1.987,3	4.575	-10,6%	-211,0
62	28.510	1.699,1	4.584	-8,2%	-139,8
63	22.618	1.365,3	4.643	-5,2%	-70,9
64	17.949	1.097,0	4.701	-2,2%	-24,3
65	2.330	155,6	5.141	-3,1%	-4,8
66	530	30,6	4.435	-0,4%	-0,1
Totale	326.560	18.651,9	4.394	-12,6%	-2.348,4

(*) Valore modale

La tabella che segue mostra la distribuzione per decili di reddito pensionistico delle riduzioni applicate ai vitalizi per effetto del ricalcolo (vedi allegato alla Nota tecnica 5). Si ricorda che sono stati considerati anche in questo caso solo i soggetti con un reddito pensionistico complessivo superiore a sette volte l'importo del SIA55 per una famiglia con un solo componente. In media gli assegni verrebbero abbattuti di circa il 34% con riduzioni nei primi decili esigue (2-3%).

Assegni vitalizi ricalcolati per effetto dell'art. 11 della proposta normativa
Distribuzione per decile di reddito pensionistico complessivo (*)

Decile di reddito pensionistico	Vitalizio medio annuo lordo 2016	Riduzione % anno 2016
1°	42.130	1,8%
2°	43.750	1,8%
3°	53.170	2,7%
4°	50.080	15,3%
5°	54.830	30,3%
6°	67.500	35,3%
7°	63.700	49,0%
8°	76.750	50,7%
9°	87.380	53,9%
10°	99.430	48,1%
Totale	63.880	33,9%

(*) sono stati considerati solo i soggetti con reddito pensionistico complessivo superiore a 7 volte il reddito minimo garantito

Distribuzione percentuale per genere e regione delle pensioni di vecchiaia e anzianità vigenti stimate al 31.12.2015 con redditi pensionistici superiori a 7 volte l'importo soglia e penalizzate a seguito di una correzione attuariale sulle quote retributive

Ripartizioni e regioni di residenza del pensionato	Maschi	Femmine	Totale
<i>Italia nord-occidentale</i>	23,54%	5,00%	28,54%
Piemonte	6,30%	1,49%	7,79%
Valle d'Aosta	0,12%	0,04%	0,16%
Liguria	2,95%	0,62%	3,57%
Lombardia	14,17%	2,85%	17,02%
<i>Italia nord-orientale</i>	15,48%	3,44%	18,92%
Trentino-Alto Adige	1,38%	0,29%	1,67%
Veneto	5,78%	1,09%	6,87%
Friuli-Venezia Giulia	1,86%	0,46%	2,32%
Emilia-Romagna	6,46%	1,60%	8,06%
<i>Italia centrale</i>	16,75%	4,50%	21,25%
Toscana	5,11%	1,24%	6,35%
Umbria	1,28%	0,35%	1,63%
Marche	2,14%	0,54%	2,68%
Lazio	8,22%	2,37%	10,59%
<i>Italia meridionale</i>	17,21%	4,41%	21,62%
Abruzzo	1,70%	0,49%	2,19%
Molise	0,46%	0,15%	0,61%
Campania	6,94%	1,74%	8,68%
Puglia	5,05%	1,12%	6,17%
Basilicata	0,72%	0,22%	0,94%
Calabria	2,34%	0,69%	3,03%
<i>Italia insulare</i>	7,46%	2,21%	9,67%
Sicilia	5,84%	1,69%	7,53%
Sardegna	1,62%	0,52%	2,14%
ITALIA	80,44%	19,56%	100,00%

Aggiustamenti attuariali per uscita flessibile

La seguente tabella riproduce le riduzioni attuariali medie della pensione per le uscite a 63 anni e anticipate. Si noti che la riduzione si applica alla sola quota retributiva e questa tende ad assottigliarsi nel corso del tempo. Quindi le riduzioni medie non eccedono il 10-11% e diminuiscono negli anni. Le riduzioni massime si possono avere per persone entrate esattamente al compimento del diciottesimo anno e non supererebbero comunque il 20% dell'importo complessivo della pensione.

Riduzione percentuale sull'importo medio delle pensioni annualmente decorrenti in regime di uscita flessibile (art.12)

Anno	63 anni	Anticipate
2016	6,4%	11,0%
2017	7,1%	10,0%
2018	6,5%	10,0%
2019	6,0%	8,0%
2020	5,3%	8,0%
2021	4,6%	7,0%
2022	4,2%	6,0%
2023	3,8%	6,0%
2024	3,4%	5,0%
2025	3,1%	5,0%

Nella tavola seguente sono riportati gli effetti delle regole previste per l'uscita flessibile sull'importo della pensione di lavoratori dipendenti differenti per età alla decorrenza, numero di anni di contribuzione maturati, regime pensionistico applicato – retributivo o misto -, continuità della carriera, livello dell'ultima retribuzione.

Effetti sulla pensione del regime di uscita flessibile per varie tipologie di lavoratori dipendenti - decorrenza della pensione 1 gennaio 2016

	Età alla decorrenza	Anni di contribuzione	Ultima retribuzione annua	Pensione ipotetica* con regole attuali	Pensione con flessibilità	Differenza (%)
Anno di ingresso in assicurazione 1977 - carriera continua - regime pensionistico retributivo	63 e 7 mesi	38 anni e 8 mesi	35.000	25.053	22.956	8,4%
	64 e 7 mesi	38 anni e 8 mesi	35.000	25.138	23.690	5,8%
	65 e 7 mesi	38 anni e 8 mesi	35.000	25.228	24.477	3,0%
Anno di ingresso in assicurazione 1977 - carriera continua - regime pensionistico retributivo	63 e 7 mesi	38 anni e 8 mesi	26.500	19.500	17.861	8,4%
	64 e 7 mesi	38 anni e 8 mesi	26.500	19.561	18.432	5,8%
	65 e 7 mesi	38 anni e 8 mesi	26.500	19.630	19.044	3,0%
Anno di ingresso in assicurazione 1977 - carriera discontinua - regime pensionistico retributivo	63 e 7 mesi	36 anni	30.000	19.830	18.183	8,3%
	64 e 7 mesi	36 anni	30.000	19.902	18.764	5,7%
	65 e 7 mesi	36 anni	30.000	19.997	19.388	3,0%
Anno di ingresso in assicurazione 1977 - carriera interrotta nel 2011 - regime pensionistico retributivo	63 e 7 mesi	34 anni	32.500	22.644	20.526	9,4%
	64 e 7 mesi	34 anni	32.500	22.644	21.182	6,5%
	65 e 7 mesi	34 anni	32.500	22.644	21.885	3,3%
Anno di ingresso in assicurazione 1977 - carriera continua - regime pensionistico misto	63 e 7 mesi	38 anni e 8 mesi	35.000	23.084	22.052	4,5%
	64 e 7 mesi	38 anni e 8 mesi	35.000	23.470	22.757	3,0%
	65 e 7 mesi	38 anni e 8 mesi	35.000	23.883	23.513	1,5%

* Con le regole attuali la persona non potrebbe accedere alla pensione

Valutazione degli oneri finanziari

Nota tecnica 1

Valutazione degli oneri finanziari derivanti dall'introduzione di un istituto di contrasto alla povertà per le famiglie di persone con più di 55 anni (art.1-8).

Ai fini della valutazione è stato impiegato il modello di micro-simulazione dell'INPS. Tale modello è basato su un campione rappresentativo della popolazione Italiana dato dall'indagine ISTAT IT-SILC per l'anno 2012. L'impossibilità di osservare la famiglia allargata così come definita ai fini ISEE ha reso tale scelta sostanzialmente vincolata, in quanto gli altri archivi amministrativi dell'Istituto non consentono tale livello di dettaglio oppure non consentono un'analisi controfattuale adeguata per problemi di auto-selettività del campione (come, ad esempio, la banca dati ISEE).

Ai fini dell'analisi tutte le informazioni reddituali presenti originariamente nell'indagine IT-SILC sono state sostituite mediante i dati fiscali a disposizione dell'INPS, in modo da minimizzare gli errori tipici delle indagini campionarie sui redditi e garantire così l'adeguata robustezza alle stime sui costi (e gli effetti) della misura in oggetto. Inoltre, i pesi campionari dell'indagine così modificata sono stati calibrati secondo solide metodologie statistiche per riprodurre fedelmente gli ultimi dati disponibili (primo trimestre 2015) in merito al numero di occupati, disoccupati e inattivi per regione, sesso ed età. Tutti i valori monetari del modello fanno riferimento all'anno 2015.

Ipotesi di valutazione

Ai fini della valutazione si è ipotizzato un take-up rate a regime del 100%. Le stime sui costi sono dunque riferite al quadro di maggior onere per lo Stato. In letteratura, il tasso medio stimato di take-up per programmi di sostegno al reddito di ultima istanza è pari a circa il 70%. Qui si ipotizza un take-up che converge gradualmente al 100% perché, a partire dal 2022, la concessione del SIA sarà del tutto automatica. Prima di questa data, vincoli di natura informatica, impongono di richiedere domanda esplicita da parte dei potenziali beneficiari. Vengono ignorati gli effetti dell'ASDI, prestazione che con tutta probabilità verrà resa strutturale e che ridurrebbero in modo significativo i costi del SIA55. Una ulteriore ipotesi sottostante l'analisi è l'assenza di reazioni comportamentali: le persone non modificano il loro comportamento sul mercato del lavoro una volta varata la misura.

Risultati della valutazione

Tabella 1. Costi e beneficiari (valori 2016) con take-up al 100%

Importo per una persona sola	Spesa (mld)	Individui beneficiari (migliaia)	Famiglie Beneficiarie (migliaia)	% famiglie beneficiarie	Importo medio del top-up per un single
Vincolo di 4000€ sul patrimonio mobiliare e di 30000€ sul valore catastale prima casa					
400 €	0.523	328	170	0.68	2679
500 €	0.841	393	197	0.8	3661
Vincolo di 4000€ sul patrimonio mobiliare e di 50000€ sul valore catastale prima casa					
400 €	0.570	359	200	0.79	2469
500 €	0.935	442	233	0.95	3421
Vincolo di 4000€ sul patrimonio mobiliare e di 100000€ sul valore catastale prima casa					
400 €	0.627	397	213	0.84	2463
500 €	1.041	506	269	1.06	3274
Vincolo di 4000€ sul patrimonio mobiliare e di 150000€ sul valore catastale prima casa					
400 €	0.631	405	218	0.86	2413
500 €	1.059	529	282	1.1	3193

Note: elaborazioni sul modello di microsimulazione INPS 2015. Il costo della misura si riferisce al solo costo dell'erogazione monetaria.

Il costo della misura con take-up al 100% e soglia stabilita a 500€ per nuclei familiari con un solo componente, sarebbe pari a circa 1.1 miliardi di euro e interesserebbe l'1.2% delle famiglie italiane, ovvero 301000 famiglie, per un totale di 567.000 individui.

Nota tecnica 2

Revisione della prova dei mezzi applicata agli attuali istituti di contrasto alla povertà rivolti alla popolazione anziana (art.9).

La tabella 1 indica i risparmi di spesa che si potrebbero ottenere sulla base della funzione di rimodulazione di ciascun istituto descritta nella figura 4 della relazione introduttiva per valori del reddito lordo di riferimento oltre la soglia di 32.000 euro.

Tabella 1. Risparmi di spesa in seguito alla rimodulazione (per decili di ISEE e di reddito disponibile equivalente)

Decili di reddito disponibile	
1	0
2	0
3	0
4	0
5	0
6	0
7	-3
8	-9
9	-71
10	-392
Total	-474

Si tratta di una sottostima in quanto la banca dati utilizzata non riesce a catturare una serie di istituti minori quali gli incrementi (art.52 legge n.488/1999), gli incrementi della maggiorazione sociale (art. 38 legge 448/2001) e la somma aggiuntiva (art.5 legge 127/2007).

I risparmi di spesa ammontano a circa 474 milioni e provengono quasi interamente da famiglie provenienti dal 10% più ricco della popolazione (in termini di reddito disponibile equivalente). La tabella 2 mostra, per decili di reddito disponibile equivalente, i risparmi di spesa provenienti da ciascuno dei suddetti istituti. La maggior parte dei risparmi provengono dalle integrazioni al minimo e, a seguire, dalle pensioni/asseggni sociali.

Tabella 2. Risparmi di spesa per tipologia di prestazione

DEC-YDISPE	PSOC	MAGSOC	INTMIN	QUATTOR	IMPAGG	POV_ANZ
1	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0	0
6	0	0	0	0	0	0
7	0	0	-3	0	0	-3
8	0	0	-8	-1	0	-9
9	-6	-2	-53	-8	-1	-71
10	-46	-8	-316	-20	-2	-392
Total	-53	-11	-380	-29	-3	-474

Clausola di salvaguardia (art.9 comma 5)

Le tabelle successive riportano gli effetti stimati nel caso di applicazione della clausola che entrerebbe in vigore qualora non venisse data attuazione alla delega per il riordino complessivo dei criteri di valutazione delle condizioni di bisogno adottati per l'erogazione delle prestazioni a sostegno del reddito delle persone anziane (art.9 c.4). In questa ipotesi la rimodulazione di ciascun istituto avverrebbe per valori del reddito lordo di riferimento oltre una soglia pari a 22.000 euro. I risparmi di spesa sarebbero di circa 1,25 miliardi e deriverebbero principalmente dal 20 per cento con redditi più alti della popolazione, sia in termini ISEE che di reddito disponibile equivalente; la gran parte proverrebbe dalle integrazioni al minimo e dalle pensioni/assegni sociali.

Tabella 3. Risparmi di spesa per tipologia di prestazione
Hp: applicazione clausola di salvaguardia

Decili di ISEE	Pensione/assegno sociale (PSOC)	Maggiorazioni (MAGSOC)	Integrazione al minimo (INTMIN)	Quattordicesima (QUATTOR)	Importo aggiuntivo (IMPAGG)	TOTALE
1	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0	0
5	-5	0	-4	-1	0	-10
6	-3	0	-37	-2	0	-42
7	-19	-14	-121	-13	-1	-166
8	-28	-6	-196	-14	-2	-246
9	-46	-17	-360	-24	-3	-450
10	-39	-5	-268	-24	-1	-337
TOT	-140	-41	-985	-78	-7	-1252

Decili di reddito disponibile	Pensione/assegno sociale (PSOC)	Maggiorazioni (MAGSOC)	Integrazione al minimo (INTMIN)	Quattordicesima (QUATTOR)	Importo aggiuntivo (IMPAGG)	TOTALE
1	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0	0
6	0	-1	-3	0	0	-4
7	-1	-3	-14	-5	0	-23
8	-12	-4	-123	-15	-1	-155
9	-73	-22	-454	-37	-3	-590
10	-54	-9	-392	-22	-3	-480
Total	-140	-41	-985	-78	-7	-1252

Nota tecnica 3

Valutazione effetti intervento su pensioni in regime internazionale (art.11)

Di seguito si riporta la valutazione della riduzione di costi che l'INPS otterrebbe se, a partire dal 1° gennaio 2016, non venissero più corrisposte ai pensionati residenti all'estero le integrazioni al trattamento minimo e le maggiorazioni sociali.

Al 1° gennaio 2015 le predette prestazioni erano erogate a 76.360 pensionati residenti all'estero, per una spesa complessiva valutata pari a 206,8 milioni di euro.

La proposta presa in esame in questa valutazione prevede che le integrazioni al trattamento minimo e le maggiorazioni sociali cessino di essere corrisposte ai pensionati residenti in alcuni stati esteri. La proposta esaminata non può avere efficacia nei confronti dei pensionati residenti in altri stati dell'UE o in Svizzera; nei confronti di questi pensionati trovano applicazione i regolamenti europei i quali prevedono che i benefici assistenziali dei pensionati vigenti al momento dell'entrata in vigore dei trattati non possono essere eliminati da una legge nazionale. Tuttavia già oggi non vige la portabilità di componenti non contributive delle pensioni in questi paesi a partire dall'entrata in vigore del Regolamento CEE n. 1247/92 il 1° giugno 1992; a decorrere da tale data, non possono essere attribuite le integrazioni al trattamento minimo delle pensioni di qualsiasi categoria (e l'integrazione dell'assegno di invalidità e l'assegno per l'assistenza personale e continuativa sulla pensione di inabilità) nei confronti dei soggetti residenti in Paesi comunitari diversi dall'Italia (compresi CH e SEE).

Parimenti la disposizione in questione non trova applicazione nei confronti delle persone residenti in uno degli stati dell'ex-Jugoslavia, vale a dire Serbia, Bosnia ed Erzegovina, Montenegro, Macedonia, e Kosovo, per i quali è in vigore un trattato che prevede la corresponsione di detti trattamenti, trattato ratificato con la legge n. 885/1960.

Le esclusioni di questi Stati riducono la platea dei pensionati interessati al provvedimento in esame.

Considerate le precedenti esclusioni i pensionati interessati sarebbero poco meno di 60 mila, nel 2015, per una spesa complessiva stimata pari a circa 163 milioni di euro.

Alla data della presente valutazione non sono disponibili le informazioni relative ai singoli individui che, al 1° gennaio 2015, risultano beneficiari di integrazioni al trattamento minimo e maggiorazione sociali.

Per tale motivo è inevitabile procedere con delle ipotesi più generali.

Qualora si ipotizzi che:

- L'importo medio della prestazione assistenziale (integrazione al TM più maggiorazione sociale) vari in funzione dell'andamento dell'inflazione delineato nella nota di aggiornamento del DEF di settembre 2015;

- Il numero dei pensionati residenti all'estero diminuisca del 3,5% all'anno, come osservato nel corso degli ultimi anni, si ottiene la seguente successione delle minori spese per le suddette voci:

Anno	Importo complessivo annuo delle minori spese (milioni di euro)
2016	158,0
2017	154,7
2018	152,0
2019	149,0
2020	146,1
2021	143,3
2022	140,5
2023	137,7
2024	135,0
2025	132,4

Nota tecnica 4

Dinamica dei costi e risparmi complessivi associati a introduzione del SIA55 e riordino assistenza e speculazioni su evoluzione nel medio periodo (art.1-11)

Assumendo costanza del quadro economico, normativo e demografico, la dinamica dei costi dipende principalmente dall'eleggibilità di nuove coorti di 55enni al SIA55 e, simultaneamente, dall'accesso dei nuovi 65enni a prestazioni previdenziali di tipo previdenziale e assistenziale.

L'articolo 10 prevede che il SIA55 nel 2016 sia erogato a partire dal primo luglio 2016. Sempre l'articolo 10 stabilisce che nel 2016 e nel 2017 l'ammontare della prestazione per una famiglia di un solo componente è pari a 400 euro/mese, mentre solo dal 2018 la misura entrerebbe a regime (500 euro/mese). Nei primi anni, in assenza di una valutazione automatica da parte dell'Istituto delle condizioni economiche dei potenziali beneficiari, il take-up è ipotizzato pari al 70 per cento il primo anno, in crescita negli anni successivi fino ad arrivare al 100 per cento nel 2019. Ipotizzando che i risparmi legati al riordino dell'assistenza evolvono nel corso del tempo in linea con le proiezioni sugli assegni sociali dell'Inps si giunge alla seguente stima dei costi e risparmi (lordi e netti) dell'introduzione del SIA55 e del riordino assistenza.

Tabella 1. Costi e risparmi complessivi SIA55 e riordino assistenza

Anno	Costo (mln)	Periodo	Ammontare per un single	Take-up	Risparmi art. 10	Risparmi art. 11	Risparmi netti
2016	224	6 mesi	400	0,7	474	158	408
2017	504	12 mesi	400	0,75	1298	155	949
2018	915	12 mesi	500	0,8	1190	152	427
2019	1029	12 mesi	500	0,85	1305	149	425
2020	1010	12 mesi	500	0,9	1345	146	481
2021	1145	12 mesi	500	0,95	1314	143	312
2022	1222	12 mesi	500	1	1553	141	472
2023	1184	12 mesi	500	1	1629	138	583
2024	1181	12 mesi	500	1	1702	135	656
2025	1132	12 mesi	500	1	1750	132	750

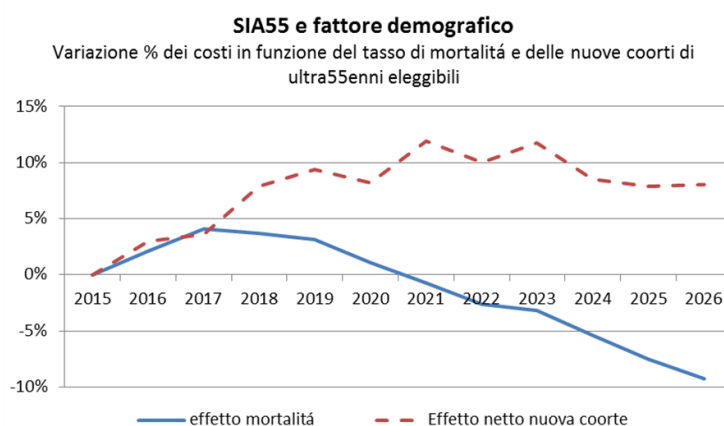
I principali fattori che, nel medio termine, potrebbero determinare variazioni nel numero dei percettori e nella spesa complessiva per il SIA55 possono essere sintetizzati come segue:

1. **Fattore demografico:** nei prossimi due decenni il passaggio nella fascia di età 55-65 delle generazioni nate nel periodo del baby boom e il miglioramento nelle probabilità di sopravvivenza degli anziani in generale porteranno flussi crescenti di

individui tra i potenziali beneficiari dell'istituto; tale fenomeno è tuttavia compensato dal tasso di mortalità della popolazione beneficiaria (figura 3).

2. **Fattore normativo:** il progressivo irrigidimento delle condizioni per accedere ai trattamenti pensionistici di tipo previdenziale (pensione di vecchiaia) ed assistenziale (assegno sociale) renderanno più probabile il verificarsi di situazioni in cui soggetti, prevalentemente donne, in età compresa tra i 55 anni e l'età di pensionamento e di maturazione dell'assegno sociale (prevista intorno ai 68 anni per il 2030), potranno trovarsi in una condizione di bassi (o nulli) redditi da lavoro, perché disoccupati e/o fuori dalla forza lavoro e non ancora pensionati, a causa dell'irrigidimento delle condizioni di età e di quelle sull'importo maturato della pensione.
3. **Fattore mercato del lavoro:** la presenza di una componente non trascurabile della forza lavoro nelle classi di età superiori ai 60 anni pone problemi di non semplice soluzione quando si voglia studiare la transizione di questi individui tra differenti stati occupazionali (occupato/disoccupato/fuori dalla forza lavoro). In presenza di un mercato del lavoro capace di assorbire adeguatamente i flussi crescenti di potenziali occupati nella fascia 55-70 anni le pressioni sull'istituto in esame si faranno meno intense. Viceversa in presenza di maggiori rigidità l'istituto medesimo diventerebbe una possibile fonte di reddito in assenza di retribuzioni e/o prestazioni di tipo pensionistico.
4. **Fattore crescita economica:** Il SIA55 viene erogato sulla base di una soglia di povertà assoluta, fissa in termini reali (indicizzata al NIC). Ipotizzando che non ci siano cambiamenti di rilievo nella distribuzione dei redditi al netto di tasse e trasferimenti, tassi di crescita positivi del Pil reale comportano riduzioni dei costi del SIA55.

Figura 1: dinamica del SIA55 in funzione del fattore demografico



Note: I tassi di mortalità impiegati sono quelli Istat (2013, ultimo anno disponibile). L'effetto netto 'nuova coorte' dipende dalle proiezioni della popolazione residente per età e sesso (Istat, scenario base) e dalla struttura dei costi del SIA55 per età.

Nota tecnica 5

Valutazione dei risparmi derivanti dal ricalcolo per pensioni retributive con reddito pensionistico superiore a sette volte la soglia di cui all'articolo 3, comma 4, con riferimento a nucleo familiare con uno solo componente e limite di riferimento dell'età legato alla speranza di vita (art.12)

Proposta di modifica normativa

La modifica in esame prevede un ricalcolo della pensione effettuato applicando alle quote retributive una percentuale di riduzione pari al rapporto tra il coefficiente di trasformazione relativo all'età dell'assicurato al momento del pensionamento e il coefficiente di trasformazione corrispondente all'età al momento della decorrenza della pensione come riportato nella tabella A della proposta normativa.

Oggetto del ricalcolo sono le pensioni di vecchiaia ed anzianità liquidate con quote calcolate con il metodo retributivo ancora vigenti al 31.12.2015, a condizione che il reddito pensionistico sia superiore a **sette** volte l'importo soglia mensile per un singolo componente previsto nel disegno di legge sull'assistenza (500 € nel 2015).

La norma stabilisce per le pensioni che presentino un differenziale negativo:

- La cristallizzazione dell'importo erogato al 1° gennaio 2016 se il reddito pensionistico è compreso tra 7 e 10 volte l'importo soglia mensile; tale importo è mantenuto in pagamento fino a quando l'importo ricalcolato, annualmente adeguato, non superi l'importo cristallizzato;
- l'erogazione a partire dal 1° gennaio 2016 dell'importo ricalcolato se il reddito pensionistico è superiore a 10 volte l'importo soglia mensile; tale importo è annualmente adeguato.

E' prevista una clausola di salvaguardia per la riduzione degli importi complessivi al di sotto delle due fasce di importo (7 e 10 volte l'importo soglia).

Ipotesi di lavoro

Il quadro macroeconomico di riferimento è quello delineato dal Documento di Economia e Finanze – aggiornamento aprile 2015 per il periodo 2015-2019 - e dal quadro macroeconomico di lungo periodo utilizzato nelle verifiche tecnico-attuariali delle gestioni INPS in linea con le ipotesi sottostanti il rapporto della Ragioneria Generale dello Stato n. 15 "Le tendenze di medio-lungo periodo del sistema pensionistico...".

Nel caso delle gestioni ex-Inpdap, per le quali si dispone di dati parziali o non completi ai fini della valutazione, è stata utilizzata una estrapolazione basata sui dati disponibili. Le pensioni decorrenti nel 2015 sono state oggetto di stima per essere riportate ad intero anno.

Il meccanismo di perequazione a partire dal 2017 è quello previsto dalla legge 388/2000.

La valutazione non tiene conto degli effetti derivanti dall'abrogazione dell'art. 1 comma 707 della L. 190/2014. Si ricorda peraltro che già la relazione tecnica alla legge 190/2014 sosteneva che gli effetti di onerosità per la finanza pubblica derivanti da un incentivo implicito al pensionamento potevano comunque essere compensati

dagli effetti derivanti da pensioni liquidate con importi più bassi, considerando anche la portata limitata della norma oltre che la valutazione al netto degli effetti fiscali indotti.

Risultati della valutazione

Nella tabella 1 sono riportati il numero e l'importo delle pensioni di vecchiaia e anzianità con redditi pensionistici superiori al limite stabilito classificate per classe d'importo mensile della pensione.

Tabella 1

Differenziale di pensione derivante dall'applicazione
di una correzione attuariale sulle quote retributive

Pensioni di vecchiaia e anzianità vigenti stimate al 31.12.2015 con reddito pensionistico superiore
a 7 volte l'importo soglia*

Distribuzione per classi di importo mensile della pensione - anno 2015

Classe di importo mensile della pensione	Pensioni con differenziale negativo				
	Numero pensioni	Importo complessivo annuo (mln €)	Pensione media mensile 2015 €	Variazione media dell'importo di pensione	Differenziale di pensione complessivo annuo al 2015 (mln €)
< 1500	11.637	123,6	817	-14,3%	-17,7
1500-2000	7.398	169,0	1.757	-13,2%	-22,3
2000-2500	13.468	394,9	2.255	-11,1%	-43,8
2500-3000	12.056	432,4	2.759	-10,1%	-43,8
3000-3500	18.528	786,1	3.264	-9,3%	-72,8
3500-4000	76.612	3.717,2	3.732	-7,7%	-285,7
4000-4500	49.850	2.747,3	4.239	-14,2%	-389,9
4500-5000	39.809	2.454,8	4.744	-15,4%	-376,9
5000-5500	33.795	2.302,5	5.241	-15,3%	-351,3
5500-6000	24.506	1.825,0	5.729	-14,4%	-262,2
6000-6500	13.811	1.118,9	6.232	-13,9%	-155,4
6500-7000	8.941	780,0	6.711	-13,6%	-106,3
oltre 7000	16.149	1.800,2	8.575	-12,2%	-220,3
Totale	326.560	18.651,9	4.394	-12,6%	-2.348,4

* Un reddito pensionistico superiore a €3500 può essere dato dalla somma di due o più prestazioni di importo inferiore, motivo per il quale la tabella 1 include tutte le classi di importo delle pensioni.

Nella tabella 2 sono riportati i risparmi al lordo ed al netto degli effetti fiscali per il decennio 2016-2025 conseguenti la cristallizzazione delle medesime pensioni di cui alla tabella 1. Si tenga presente che i risparmi al netto degli effetti fiscali subiscono una riduzione di circa il 38% (aliquota marginale entro cui si colloca l'importo medio delle pensioni selezionate).

Tabella 2

Stima dei risparmi derivanti dal blocco della perequazione
conseguente al ricalcolo delle pensioni con quote retributive
per le pensioni con reddito pensionistico superiore a 7 volte
l'importo soglia

Oneri/(Risparmi) in milioni di euro correnti

Anno	Tasso di perequazione	Al lordo degli effetti fiscali	Al netto degli effetti fiscali
2016	0,40%	(956)	(593)
2017	1,80%	(1.146)	(711)
2018	1,90%	(1.328)	(824)
2019	1,60%	(1.463)	(907)
2020	1,70%	(1.591)	(986)
2021	2,00%	(1.723)	(1.068)
2022	2,00%	(1.834)	(1.137)
2023	2,00%	(1.924)	(1.193)
2024	2,00%	(1.992)	(1.235)
2025	2,00%	(2.040)	(1.265)

Nota tecnica 6

Risparmio derivante dal blocco della perequazione in conseguenza al ricalcolo contributivo degli assegni vitalizi vigenti al 1° gennaio 2016 erogati per cariche elettive e con importi - comprensivi di altri redditi pensionistici - superiori a sette volte l'importo soglia di cui all'articolo 3, comma 4. (art.12)

L'art. 12 comma 10 prevede il blocco della perequazione automatica degli assegni vitalizi in vigore al 1° gennaio 2016 erogati per cariche elettive sulla base degli stessi criteri individuati per gli altri pensionati. L'allegato descrive le ipotesi formulate nel ricalcolo contributivo di questi vitalizi.

La stima è stata effettuata su un collettivo di titolari di assegni vitalizi, con esclusione dei trattamenti ai superstiti, appositamente fornito dove, per ogni soggetto interessato, è stato indicato l'importo dell'assegno erogato e l'importo dell'assegno ricalcolato con metodo contributivo in base all'art. 1, c.6, L. 335/95 (in allegato B le specifiche del ricalcolo fornito).

Dopo aver proceduto a selezionare i titolari di assegni con importi complessivi superiori a 7 volte l'importo soglia di cui all'articolo 3, comma 4 è stata valutata:

- la cristallizzazione della prestazione erogata al 1° gennaio 2016 se il reddito pensionistico è compreso tra 7 e 10 volte l'importo soglia; tale importo è mantenuto in pagamento fino a quando l'importo ricalcolato, annualmente adeguato, non superi l'importo cristallizzato;
- l'erogazione a partire dal 1° gennaio 2016 dell'importo ricalcolato se il reddito pensionistico è superiore a 10 volte l'importo soglia; tale importo è annualmente adeguato.

E' prevista una clausola di salvaguardia per la riduzione degli importi complessivi al di sotto delle due fasce di importo (7 e 10 volte l'importo soglia).

A fine 2015 risulta che 2.470 parlamentari sarebbero interessati al provvedimento e per questi il differenziale complessivo tra vitalizio lordo in pagamento 2015 e quello ricalcolato con il sistema contributivo è pari circa a 111,4 milioni di euro.

Per i consiglieri regionali i soggetti interessati a fine 2015 sarebbero 1.650 con un differenziale complessivo tra vitalizio lordo 2015 e ricalcolo contributivo di circa 35,2 milioni di euro.

Nella tabella che segue sono riportati i risparmi al lordo degli effetti fiscali per il decennio 2016-2025.

Stima dei risparmi (a lordo degli effetti fiscali) derivanti dal blocco della perequazione conseguente al ricalcolo contributivo dei vitalizi in pagamento o sospesi al 31.12.2015 per i soggetti con reddito pensionistico superiore a 7 volte l'importo soglia

Oneri/(Risparmi) in milioni di euro correnti

Anno	Parlamentari	Consiglieri regionali	Totale
2016	(73,3)	(13,7)	(87,0)
2017	(76,9)	(13,8)	(90,7)
2018	(76,6)	(13,8)	(90,4)
2019	(73,6)	(13,8)	(87,4)
2020	(69,7)	(13,6)	(83,3)
2021	(68,7)	(13,4)	(82,1)
2022	(66,0)	(12,8)	(78,8)
2023	(63,5)	(12,4)	(75,9)
2024	(60,9)	(12,0)	(72,9)
2025	(56,6)	(11,4)	(68,0)

Allegato alla Nota Tecnica 6

Ricalcolo con il sistema contributivo dei vitalizi elettivi

Parlamentari

Per ogni anno dal 1946 al 2066 i vitalizi spettanti secondo le regole vigenti oggi e i vitalizi che spetterebbero secondo il calcolo contributivo puro sono stati stimati come segue.

Stima dei contributi versati

per calcolare i contributi teorici versati dai parlamentari sono state applicate le aliquote contributive vigenti per i lavoratori ordinari ai vitalizi lordi percepiti dai parlamentari⁶. I contributi effettivamente versati da un parlamentare durante un anno sono calcolati applicando l'aliquota contributiva all'indennizzo lordo dello stesso anno in proporzione alla porzione di anno effettivamente passata in parlamento.

Stima dei vitalizi spettanti col sistema attuale

• *1946-1996*

In questo periodo si ottiene il diritto a percepire il vitalizio a partire dai 60 anni concludendo almeno una legislatura. Per ogni ulteriore legislatura conclusa l'età di pensionamento si abbassa di 5 anni. Si è considerata una legislatura come conclusa se il parlamentare ha versato contributi nell'anno in cui la legislatura si è conclusa. Il vitalizio (lordo) è calcolato in percentuale dell'indennizzo lordo erogato nello stesso anno con coefficienti differenziati a seconda del numero di legislazioni concluse.

A coloro che hanno concluso almeno una legislatura prima del 1997 maturando in questo periodo il diritto al vitalizio, sono state applicate queste regole anche negli anni successivi.

- *1997-2012*

Per questo periodo sono state applicate regole simili a quelle vigenti nel periodo precedente con alcune differenze: il diritto al vitalizio si ottiene sulla base degli anni in Parlamento, non sulla base delle legislature. Dopo 5 anni si ottiene il diritto al vitalizio a partire dai 65 anni, per ogni anno ulteriore l'età di pensionamento si riduce di 1 anno fino al limite inferiore di 60 anni.

Il vitalizio (lordo) è calcolato in percentuale dell'indennizzo lordo erogato nello stesso periodo con coefficienti differenziati a seconda del numero di anni in Parlamento.

A coloro che hanno concluso almeno 5 anni in Parlamento prima del 2012 maturando in questo periodo il diritto al vitalizio, sono state applicate queste regole anche negli anni successivi.

- *2012-oltre*

Da questa data in poi è stato applicato un sistema contributivo pro-rata. Abbiamo due casi:

- Entrata in parlamento successiva al 2012: applicazione del contributivo sui contributi versati negli anni in Parlamento. I coefficienti di trasformazione del montante applicati sono gli stessi del calcolo contributivo spiegato di seguito.
- Entrata in parlamento prima del 2012 ma maturazione del diritto al vitalizio successiva: applicazione del contributivo come nel caso precedente, ma calcolato sul montante corrispondente ai soli contributi versati dal 2012 in poi. In aggiunta al vitalizio così calcolato si aggiunge poi una quota pari a $(n/5) \cdot 20\%$ indennizzo lordo (n =anni di presenza in parlamento precedenti al 2012) ossia il vitalizio dovuto se avessero concluso 5 anni, ridotto in proporzione degli anni di presenza in parlamento effettiva precedente al 2012.

Stima dei vitalizi spettanti in seguito al ricalcolo contributivo

Il montante è calcolato sulla base dei contributi versati stimati, rivalutati ai coefficienti di rivalutazione del montante, il vitalizio spettante è poi calcolato applicando, nel primo anno di percezione, il coefficiente di trasformazione corrispondente all'età del parlamentare. Dal secondo anno in poi si applica il coefficiente di perequazione della pensione.

Si noti che il ricalcolo contributivo prevede esclusivamente la modifica dell'importo spettante all'ex parlamentare che percepisce il vitalizio, le regole con cui si stabilisce chi ha diritto al vitalizio sono identiche per i due sistemi e ricalcano, per quanto possibile, le regole vigenti oggi o in passato.

Restituzione contributi

Se un parlamentare non ottiene mai il diritto al vitalizio si è ipotizzato che, sia nell'applicazione delle regole vigenti sia nel ricalcolo contributivo, gli venga restituito l'importo dei contributi versati spalmando l'importo del montante maturato all'ultimo anno di contribuzione sui 20 anni successivi.

Simulazione costi futuri

- Durata legislature future

La durata ipotizzata delle legislature future, nonché la durata ipotizzata per la legislatura corrente, sono pari alla media delle legislature passate (1369 giorni).

- Parlamentari futuri

Per stimare i costi futuri si sono aggiunti parlamentari fittizi per le legislature future. Le date di nascita ipotizzate sono calcolate in modo che tutti vengano eletti per la prima volta a 49 anni (età media di ingresso dei parlamentari nell'ultima legislatura).

Nella simulazione delle legislature future una percentuale (34.4%%, corrispondente alla percentuale dei parlamentari della XVI legislatura che sono stati rieletti nella XVII legislatura) dei parlamentari della legislatura corrente sono rieletti nelle legislature future. Lo stesso vale per tutte le legislature future.

- Morte

Ai parlamentari vivi al 2015 è stata attribuita una data di morte coerente con l'aspettativa di vita residua corrispondente all'età al 2015. Ai parlamentari simulati è stata attribuita un'aspettativa di vita corrispondente al momento di ingresso in parlamento (49 anni).

Consiglieri regionali

In attesa di informazioni più complete sui regolamenti dei vitalizi dei consiglieri regionali si è applicato lo stesso identico procedimento e ipotizzato le stesse identiche regole dei parlamentari, per ora i vitalizi e gli indennizzi dei consiglieri regionali sono stati impostati al 75% di quelli vigenti per i parlamentari nello stesso periodo.

Nota tecnica 7

Introduzione di elementi di flessibilità nell'accesso al trattamento pensionistico con correzione "attuariale" delle pensioni anticipate (art.13)

Proposta di modifica normativa

La modifica in esame prevede l'estensione dei requisiti anagrafici e contributivi previsti dall'art 24 comma 11 Legge 214/2011, a partire dal 1.1.2016, ai soggetti appartenenti al regime ex-retributivo (almeno diciotto anni di anzianità al 31.12.1995) e misto (meno di diciotto anni di anzianità al 31.12.1995), a condizione che l'importo mensile della pensione sia superiore a un limite multiplo di 500 € nel 2016 annualmente rivalutabile (nella presente valutazione vengono calcolati gli effetti ipotizzando tre un limite mensile posto pari a 1.500 € come nell'articolato). Per la determinazione dell'importo della pensione, si moltiplica la quota da calcolare con il sistema retributivo per il coefficiente di trasformazione relativo all'età dell'assicurato al momento del pensionamento e si divide per il coefficiente di trasformazione relativo all'età di accesso al pensionamento di vecchiaia.

La tabella successiva riporta i requisiti introdotti a partire dal 1.1.2016.

Requisito minimo di età	Requisito minimo di anzianità contributiva	Importo minimo di pensione
63 e 7 mesi ⁽¹⁾	20	1.500 €

⁽¹⁾ Da adeguare con gli incrementi della speranza di vita

Oltre ai nuovi requisiti per l'accesso al pensionamento, per coloro che si pensionano utilizzando il canale della pensione anticipata con i requisiti previsti dall'art. 24 comma 10 L. 214/2011, è previsto il medesimo abbattimento sulla quota retributiva ottenuto rapportando il coefficiente di trasformazione all'età dell'assicurato al momento del pensionamento, con il coefficiente di trasformazione relativo all'età di accesso al pensionamento di vecchiaia. Le penalizzazioni previste dalla normativa vigente per i soggetti che accedono al pensionamento anticipato con età inferiore ai 62 anni non vengono applicate per i soggetti che subiscono la penalizzazione con rapporto dei coefficienti di trasformazione.

Sono esclusi dall'abbattimento attuariale sulla quota retributiva della pensione anticipata i lavoratori precoci, ovvero coloro che hanno iniziato l'attività lavorativa prima del compimento del 18-esimo anno di età.

Ipotesi di lavoro

Il quadro macroeconomico di riferimento è quello delineato dal Documento di Economia e Finanze – nota di aggiornamento settembre 2015, per il periodo 2016-2019 e dal quadro macroeconomico di lungo periodo utilizzato nelle verifiche tecnico-attuariali delle gestioni INPS in linea con le ipotesi sottostanti il rapporto della ragioneria Generale dello Stato n. 15 "Le tendenze di medio-lungo periodo del sistema pensionistico...".

La valutazione è stata effettuata sulla base di un campione di estratti contributivi aggiornato all'anno 2012. Dalle distribuzioni delle posizioni per età ed anzianità contributiva sono state stimate le leve di pensionamento nel periodo 2016-2025 ipotizzando una propensione al pensionamento per i soggetti che maturano i nuovi requisiti pari al 100%.

Si è inoltre provveduto a stimare la quota di lavoratori precoci che matureranno il requisito per la pensione anticipata nel corso del prossimo decennio. Tale valore, con esclusione dei dipendenti pubblici, è pari al 71% nell'anno 2016 e si riduce sino al 55% nell'anno 2025. Per i lavoratori pubblici la quota di lavoratori precoci stimata è pari all'11%.

Risultati della valutazione

Sulla base delle ipotesi precedentemente descritte si riportano di seguito i risultati delle valutazioni per dieci anni, nell'ipotesi che la normativa entri in vigore a partire dal 1.1.2016.

Estensione dei requisiti previsti dall'art 24 comma 11 Legge 214/2011 ai soggetti appartenenti al regime ex-retributivo (almeno diciotto anni di anzianità al 31.12.1995) e misto (meno di diciotto anni di anzianità al 31.12.1995), a partire dal 1.1.2016⁽¹⁾

Limite pari a 3 volte l'importo soglia Correzione "attuariale" pensioni anticipate - Esclusi lavoratori precoci

Complesso Gestioni Previdenziali INPS

(importi in milioni di euro – numeri in migliaia di unità)

Anno	Oneri/(Risparmi) Pensioni al lordo degli effetti fiscali	Oneri/(Risparmi) TFS al lordo degli effetti fiscali	Oneri/(Risparmi) totali al lordo degli effetti fiscali	Maggiore/(minore) numero di pensioni Vigenti a fine anno
2016	1.532	-	1.532	90
2017	3.088	-	3.088	146
2018	4.244	-	4.244	194
2019	4.922	(10)	4.912	221
2020	4.902	(63)	4.839	237
2021	4.740	(71)	4.669	247
2022	4.565	(221)	4.344	251
2023	3.905	(204)	3.701	258
2024	3.678	(315)	3.363	268
2025	3.759	(236)	3.523	278

⁽¹⁾ Ipotesi di adesione al 100% alla maturazione del primo requisito utile

⁽²⁾ Pari a 1.500 nel 2015

Si osserva che considerando la contestuale applicazione dell'art. 3 in materia di totalizzazione, nella particolare ipotesi di adesione al 100% utilizzata nella valutazione

dell'art. 2, si manifestano degli effetti finanziari duplicati. In particolare alcuni di coloro che si avvalgono della totalizzazione con il requisito di cui al presente articolo possono raggiungere con il medesimo requisito l'accesso al pensionamento con le sole anzianità maturate in una singola gestione.

Tale effetto è stato quantificato in misura pari al 45% dell'onere derivante dall'applicazione dell'art.3 relativo alla sola quota di soggetti che si avvalgono del requisito di cui al presente articolo. Si riportano nella seguente tabella gli effetti derivanti dall'applicazione del presente articolo congiuntamente all'art. 3:

Estensione dei requisiti previsti dall'art 24 comma 11 Legge 214/2011 ai soggetti appartenenti al regime ex-retributivo (almeno diciotto anni di anzianità al 31.12.1995) e misto (meno di diciotto anni di anzianità al 31.12.1995), a partire dal 1.1.2016⁽¹⁾

Limite pari a 3 volte l'importo soglia ⁽²⁾
Correzione "attuariale" pensioni anticipate
Applicazione contestuale art. 3 in materia di totalizzazione

Complesso Gestioni previdenziali INPS

(importi in milioni di euro – numeri in migliaia di unità)

Anno	Totale Oneri/(Risparmi) art. 2 al lordo degli effetti fiscali	Totale Oneri/(Risparmi) congiunti art. 2 e 3 al lordo degli effetti fiscali	Totale Oneri/(Risparmi) art. 2 senza gli effetti congiunti dell'art.3 al lordo degli effetti fiscali
2016	1.440	89	1.351
2017	2.717	128	2.589
2018	3.608	142	3.466
2019	4.032	145	3.887
2020	3.816	153	3.663
2021	3.343	156	3.187
2022	3.028	175	2.853
2023	2.154	200	1.954
2024	1.819	212	1.607
2025	1.744	201	1.543

⁽¹⁾ Ipotesi di adesione al 100% alla maturazione del primo requisito utile

⁽²⁾ Pari a 1.500 nel 2015

Estensione dei requisiti previsti dall'art 24 comma 11 Legge 214/2011 ai soggetti appartenenti al regime ex-retributivo (almeno diciotto anni di anzianità al 31.12.1995) e misto (meno di diciotto anni di anzianità al 31.12.1995), a partire dal 1.1.2016⁽¹⁾

Limite pari a 3 volte l'importo soglia ⁽²⁾
Correzione "attuariale" pensioni anticipate
Applicazione contestuale art. 4 in materia di totalizzazione

Complesso Gestioni previdenziali INPS

(importi in milioni di euro – numeri in migliaia di unità)

Anno	Oneri/(Risparmi) Pensioni al lordo degli effetti fiscali	Oneri/(Risparmi) TFS al lordo degli effetti fiscali	Oneri/(Risparmi) totali al lordo degli effetti fiscali	Maggiore/(minore) numero di pensioni
2016	1.352	-	1.352	85
2017	2.590	-	2.590	141
2018	3.495	(28)	3.467	189
2019	3.985	(96)	3.889	215
2020	3.747	(81)	3.665	231
2021	3.388	(199)	3.189	241
2022	3.043	(187)	2.856	244
2023	2.229	(272)	1.957	250
2024	1.849	(240)	1.610	260
2025	1.827	(282)	1.545	271

⁽¹⁾ Ipotesi di adesione al 100% alla maturazione del primo requisito utile

⁽²⁾ Pari a 1.500 nel 2015

Nota tecnica 8

Valutazione degli oneri finanziari derivanti dalle modifiche in materia di totalizzazione e di cumulo di periodi contributivi maturati in diverse gestioni previdenziali (art.14)

Normativa vigente

Le disposizioni contenute nel D.Lgs n. 42/2006 consentono di sommare, ai fini del raggiungimento dei requisiti per il diritto a pensione, i periodi contributivi esistenti presso due o più enti di previdenza, in modo da poter conseguire quote di pensione a carico delle Gestioni presso cui si trovano i contributi accreditati (cd. totalizzazione).

Con la totalizzazione è possibile ottenere la pensione di vecchiaia a 65 anni e 3 mesi, senza differenza tra uomini e donne, la pensione di anzianità con 40 anni e 6 mesi di contributi (questi requisiti si innalzano nel tempo con l'adeguamento della speranza di vita), la pensione di inabilità e la pensione indiretta ai superstiti. La decorrenza della pensione di vecchiaia e di anzianità avviene dopo 18 mesi dalla maturazione del requisito.

La Legge 228/2012 ha previsto, all'art. 1 commi da 239 a 246, un'ulteriore possibilità di unificare la contribuzione versata in più gestioni assicurative. L'istituto del cumulo consente ai lavoratori iscritti presso due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, e degli iscritti alla gestione separata e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, di cumulare tutti i periodi non coincidenti ai fini del conseguimento di un'unica pensione. Le nuove disposizioni che sono entrate in vigore dal 1° gennaio 2013 sono finalizzate a consentire ai lavoratori il perfezionamento del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia ovvero dei trattamenti di inabilità e ai superstiti di assicurato deceduto prima di aver acquisito il diritto a pensione.

Per conseguire la pensione di vecchiaia, il cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti può, però, essere richiesto a condizione che i lavoratori non abbiano maturato il diritto autonomo al trattamento pensionistico in nessuna delle forme assicurative oggetto del regime di cumulo in argomento.

Proposta di modifica normativa

La modifica in esame prevede l'abrogazione dell'istituto del cumulo (L. 228/2012) e la modifica del D.Lgs.42/2006 in modo che l'accesso alla totalizzazione avvenga alla maturazione dei seguenti requisiti a partire dal 1.1.2016:

- 67 anni di età e 20 anni di anzianità contributiva. A partire dal 2021 il requisito di età sarà adeguato secondo gli incrementi della speranza di vita;
- requisito previsto dall'art. 24 comma 10 L. 214/2011 degli uomini (pensione anticipata) pari a 42 anni e 7 mesi nel 2016;

La proposta viene valutata, congiuntamente all'uscita flessibile, nella tabella a p. 63 (vedi seconda colonna).

Nota tecnica 9

Effetti disgiunti relativi all'introduzione di un regime flessibile di uscita accompagnato da una correzione attuariale della quota retributiva

Si evidenziano nella tabella successiva i seguenti effetti:

1. onere derivante dall'uscita con regime flessibile (requisito pari a 63 anni di età, 20 anni di anzianità contributiva e importo minimo di pensione);
2. risparmio derivante dalla correzione attuariale sulle pensioni anticipate.

Estensione dei requisiti previsti dall'art 24 comma 11 Legge 214/2011 ai soggetti appartenenti al regime ex-retributivo (almeno diciotto anni di anzianità al 31.12.1995) e misto (meno di diciotto anni di anzianità al 31.12.1995), a partire dal 1.1.2016⁽¹⁾
Limite pari a 3 volte l'importo soglia⁽²⁾

Complesso Gestioni Previdenziali INPS
(importi in milioni di euro)

Anno	Regime flessibile con 63 anni e 7 mesi di età e 20 anni di anzianità con limite pari a 3 volte il reddito minimo garantito	Correzione "attuariale" delle pensioni anticipate	Totale
2016	1.644	(204)	1.440
2017	3.475	(758)	2.717
2018	4.896	(1.260)	3.636
2019	5.750	(1.621)	4.129
2020	5.959	(2.059)	3.900
2021	6.025	(2.481)	3.544
2022	6.075	(2.857)	3.218
2023	5.621	(3.192)	2.429
2024	5.595	(3.534)	2.061
2025	5.853	(3.824)	2.029

⁽¹⁾ Ipotesi di adesione al 100% alla maturazione del primo requisito utile

⁽²⁾ Pari a 1.500 nel 2015

Nota tecnica 10

Stima degli effetti sul debito implicito delle misure previdenziali

Per le proposte relative 1. al ricalcolo delle pensioni retributive per i soggetti con reddito pensionistico superiore a sette volte il reddito minimo garantito, ⁽²⁾ all'introduzione del regime di pensionamento flessibile con correzione attuariale; ⁽³⁾ alle modifiche in materia di totalizzazione e di cumulo di periodi contributivi maturati in gestioni previdenziali differenti sono stati valutati gli effetti che si producono nel lungo periodo sul debito pensionistico implicito.

Si considera tra le possibili⁷ la nozione di debito pensionistico riferita al gruppo di tutte le generazioni di pensionati e di assicurati presenti e future, allo scopo di misurare l'impatto che le modifiche normative avranno sia sulle vecchie sia sulle nuove generazioni.

In particolare, il calcolo è stato effettuato attualizzando i saldi tecnici annuali fra le entrate contributive delle gestioni previdenziali costituite presso l'INPS e le corrispondenti rate di pensione al lordo delle quote a carico dello Stato (GIAS) e del prelievo fiscale.

Le ipotesi adottate sono: i) tasso di attualizzazione pari al 3,5%, in coerenza con la crescita nominale di lungo periodo ipotizzata per il PIL e ii) inflazione del 2% nel lungo periodo; l'attualizzazione dei flussi è stata, quindi, effettuata al tasso tecnico dell'1,5%.

Il dato di base per la stima dei saldi è data dall'ultima verifica tecnico-attuariale delle gestioni amministrate dall'INPS, opportunamente estese in coerenza con le tendenze di lungo periodo desunte dai documenti di finanza pubblica nello scenario nazionale base.⁸

A fronte di un debito pensionistico implicito a normativa vigente stimato pari a 1,704 volte il PIL 2015⁹, gli interventi considerati riducono il debito implicito dello 0,0626 (0,0156 come effetto dell'art.11 e 0,0470 per effetto dell'art.12-13) portandolo a 1,642. La riduzione complessiva è, dunque, del 4% circa.

³ Non si è tenuto conto in questa stima dell'esonero dell'aggiustamento attuariale dei cosiddetti "lavoratori precoci", destinato comunque ad avere un effetto concentrato soprattutto nei primi anni di attuazione della normativa.

⁷ Per debito pensionistico implicito si intende il valore attualizzato di tutte le obbligazioni future al netto della somma delle contribuzioni versate. La sua misura non è univoca e può variare in funzione degli scopi dell'analisi che si vuole condurre. Le definizioni utilizzate in letteratura di debito pensionistico implicito sono tre: a) il debito al netto della contribuzione riferito al gruppo chiuso di coloro che sono in pensione o nelle forze di lavoro al momento della valutazione; b) il debito al netto della contribuzione riferito al gruppo aperto di tutte le generazioni nate e non ancora nate di pensionati e di assicurati; c) il debito al netto della contribuzione riferito al gruppo chiuso di coloro che sono in pensione.

⁸ Ragioneria Generale dello Stato (lug 2015) – Le tendenze di medio lungo periodo del sistema pensionistico e socio- sanitario – Rapporto n.16

⁹ I valori sono al 31.12.2015 e il valore del Prodotto Interno Lordo del 2015 è quello del DEF aprile 2015 - 1.638.983 mln€

Debito pensionistico implicito ed effetti delle variazioni normative espressi in rapporto al PIL 2015

